

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO RENZI

(Aggiornato al 5 agosto 2015)

a cura di Maurizio Coresi, Stefania Lanzone e Silvia Di Gennaro

INDICE

Tabella dei principali provvedimenti del Governo Renzi	Pag.	1
RIFORME COSTITUZIONALI	Pag.	5
- Riforme costituzionali		
- <i>Italicum</i>		
RIFORME	Pag.	7
- Città metropolitane e riordino province (Delrio)		
- Riforma Pubblica Amministrazione		
MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2015	Pag.	10
- Legge di stabilità 2015		
LAVORO	Pag.	14
- Rilancio dell'occupazione		
- <i>Jobs act</i> e decreti attuativi		
- Terzo settore		
- Pensioni, ammortizzatori sociali e garanzie TFR (sentenza Fornero)		
CITTADINI E IMPRESE	Pag.	31
- Competitività e giustizia sociale		
- Competitività		
- Ilva di Taranto		
- Rifiuti e stabilimenti industriali		
- <i>Class Action</i>		
GIUSTIZIA	Pag.	36
- Carceri		
- Violenza stadi e protezione internazionale		
- Processo civile		
- Responsabilità civile magistrati		
- Criminalità organizzata		
- Magistratura onoraria		
- Intercettazioni e processo penale		
- Antiterrorismo e proroga missioni internazionali		
- Operazione "strade sicure"		
- Giustizia penale		
- Pene detentive non carcerarie		
- Procedimento penale		

Ufficio legislativo

- Divorzio breve
- Accesso proprie origini
- Tortura
- Fallimento, civile e processuale civile e amministrazione giudiziaria
- Ampliamento soggetti sottoposti a verifica antimafia

FISCO, LOTTA ALL'EVASIONE E ALLA CORRUZIONE Pag. 46

- Delega fiscale e decreti attuativi
- *Voluntary Disclosure*
- Lotta all'evasione fiscale
- Anticorruzione

ISTRUZIONE E BENI CULTURALI Pag. 54

- La Buona scuola
- Beni culturali

BANCHE, CREDITO E ASSICURAZIONI Pag. 56

- Banca d'Italia e nuovo sistema di vigilanza bancaria
- Riforma delle banche popolari (*Investment Compact*)
- Banche multilaterali
- Credito al consumo - Prestito vitalizio ipotecario
- Modifiche al Codice delle assicurazioni

CONCORRENZA Pag. 60

- Concorrenza

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E AMBIENTE Pag. 62

- Sblocca Italia
- Piano Casa
- Completamento opere pubbliche in Campania e Puglia
- Terremoto Emilia Romagna
- Bonifica siti inquinati
- Riforma Codice appalti
- Commissione inchiesta sugli appalti pubblici, corruzione e collusione
- Riforma Codice della strada
- Introduzione dell'omicidio stradale e nautico
- Collegato ambientale (*green economy*)
- Delitti contro l'ambiente (ecoreati)

REGIONI, ENTI LOCALI E FINANZA LOCALE Pag. 68

- Finanza locale (Salva Roma-ter)
- Imu e Tasi
- Imu terreni agricoli

AGRICOLTURA	Pag.	72
- Competitività settore agricolo		
- Rilancio settori agricoli in crisi		
- Biodiversità		
- Agricoltura sociale		
ESTERI E DIFESA	Pag.	75
- Proroga missioni internazionali e rinnovo <i>Comites</i>		
- Difesa - Parametri fisici concorsi		
- Operazione militare <i>Eunavfor Med</i>		
TV, INTERNET E MEDIA	Pag.	76
- Banda larga e ultralarga e crescita digitale		
- Riforma RAI		
- Cyberbullismo		
SANITA'	Pag.	79
- Tossicodipendenze		
- Chiusura OPG		
- Autismo		
VARIE	Pag.	81
- Parlamento		
- <i>Election day</i>		
- Milleproroghe		

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO RENZI

TEMI	PROVVEDIMENTI ADOTTATI	PROVVEDIMENTI <i>IN ITINERE</i>
RIFORME ISTITUZIONALI	Riforma elettorale della Camera dei Deputati (<i>Italicum</i>)	Disegno di legge Riforme costituzionali
RIFORME	Città metropolitane e riordino province (Delrio) Riforma Pubblica Amministrazione	
MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2015	Legge di stabilità 2015	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Rilancio dell'occupazione Riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) D. Lgs. su: Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e ricollocazione Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali Decreto legge pensioni, ammortizzatori sociali e garanzie TFR	Schemi D.Lgs. su: Semplificazione procedure cittadini e imprese su rapporto di lavoro Servizi per il lavoro Semplificazione attività ispettiva Ammortizzatori sociali Disegno di legge Terzo settore
CITTADINI E IMPRESE	Competitività e giustizia sociale - Bonus 80 euro Competitività - Sviluppo imprese, energia e efficienza energetica, ambiente e settore agricolo Ilva di Taranto Rifiuti e stabilimenti industriali	Disegno di legge <i>class action</i>

<p>GIUSTIZIA</p>	<p>Carceri</p> <p>Violenza stadi e protezione internazionale</p> <p>Processo civile</p> <p>Responsabilità civile magistrati</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso e divieto benefici</p> <p>Antiterrorismo e missioni internazionali</p> <p>Pene detentive non carcerarie</p> <p>Sospensione procedimento penale nei confronti irreperibili</p> <p>Misure cautelari personali e visite a persone affette da gravi handicap</p> <p>Divorzio breve</p> <p>Operazione "strade sicure"</p> <p>Fallimento, civile e processuale civile e amministrazione giudiziaria</p> <p>Ampliamento soggetti sottoposti a verifica antimafia</p>	<p>Disegni di legge:</p> <p>Contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti</p> <p>Magistratura onoraria</p> <p>Giusto processo</p> <p>Giustizia penale</p> <p>Tortura</p> <p>Accesso figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni proprie origini</p>
<p>FISCO, LOTTA ALL'EVASIONE E ALLA CORRUZIONE</p>	<p>Delega fiscale</p> <p>D.Lgs. su:</p> <p>Semplificazioni fiscali (730 telematico)</p> <p>Imposizioni tabacchi e prodotti succedanei</p> <p>Revisione delle Commissioni censuarie</p> <p><i>Voluntary disclosure</i></p> <p>Lotta evasione fiscale e individuazione dei regimi fiscali privilegiati</p> <p>D.Lgs. scambio informazioni Stati Membri UE in materia fiscale</p> <p>Anticorruzione</p>	<p>Schemi D.Lgs. su:</p> <p>Revisione del catasto dei fabbricati;</p> <p>Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti;</p> <p>Riscossione enti locali;</p> <p>Imposizione sui redditi d'impresa;</p> <p>Monitoraggio, tutoraggio per l'adempimento fiscale;</p> <p>Trasmissione telematica operazioni IVA;</p> <p>Crescita e internazionalizzazione delle imprese;</p> <p>Tassazione in materia di giochi pubblici;</p>

		Revisione del contenzioso tributario e del sistema sanzionatorio
ISTRUZIONE E BENI CULTURALI	Sviluppo cultura e rilancio turismo "La Buona scuola"	
BANCHE, CREDITO E ASSICURAZIONI	Banca d'Italia e nuovo sistema vigilanza bancaria Riforma banche popolari (Investment compact) Banche multilaterali Credito al consumo - Prestito vitalizio ipotecario	Schema D.Lgs. Codice delle assicurazioni
CONCORRENZA		Disegno di legge annuale sulla concorrenza per il 2015 e il 2016
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E AMBIENTE	Sblocca Italia Piano casa Completamento opere pubbliche Campania e Puglia Terremoto Emilia Romagna Bonifica siti inquinati Delitti contro l'ambiente (ecoreati)	Disegni di legge: Riforma codice appalti Istituzione Commissione inchiesta appalti pubblici e corruzione Riforma codice della strada Omicidio stradale e nautico <i>Green economy</i>
REGIONI, ENTI LOCALI E FINANZA LOCALE	Finanza locale (Salva Roma ter) IMU e TASI IMU terreni agricoli Enti territoriali	Disegno di legge altre misure in materia di enti locali
AGRICOLTURA	Decreto legge rilancio settori agricoli in crisi Agricoltura sociale	Disegno di legge competitività settore agricolo Disegno di legge sulla biodiversità
ESTERI E DIFESA	Missioni internazionali e rinnovo Comites Modifica parametri fisici concorsi FF.AA., FF.P e CNVVF	

	Operazione militare Eunavfor Med	
TV, INTERNET E MEDIA		Piano Strategico banda larga e ultralarga e Piano crescita digitale Disegno di legge riforma RAI Disegno di legge cyberbullismo
SANITA'	Tossicodipendenze Chiusura OPG Autismo	
VARIE	Istituzione Commissione inchiesta morte Aldo Moro Istituzione Commissione inchiesta disastro Moby Prince <i>Election day</i> Milleproroghe	

RIFORME ISTITUZIONALI**RIFORME COSTITUZIONALI**

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione

ATTO SENATO 1429 - B (approvato dal Senato e dalla Camera in prima deliberazione)

Le modifiche introdotte dalla Camera hanno sostanzialmente confermato l'impianto già consolidato al Senato, con riguardo a ciascuna delle tre componenti fondamentali della riforma:

1. il superamento del bicameralismo paritario, attraverso:

- l'eliminazione della relazione fiduciaria tra il Governo e il Senato;
- la configurazione del Senato quale organo costituzionale di raccordo tra lo Stato e gli organi istituzionali dell'Unione europea e degli enti territoriali, nonché - in quanto Camera concorrente alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea - tra il legislatore statale e quello comunitario;

2. la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Senato, per quanto concerne:

- la modalità di elezione, divenuta di secondo grado, con la conseguente soppressione delle indennità parlamentari;
- la consistenza numerica, ridotta a 100 componenti;
- la partecipazione al procedimento legislativo, che permane paritaria solo per alcune tipologie di leggi, mentre diviene differenziata per le restanti leggi, sia pur con un rafforzamento delle prerogative per le materie di interesse per le autonomie territoriali;

3. la riforma del Titolo V della Costituzione, attraverso:

- la soppressione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
- l'attribuzione di alcune materie, già concorrenti, alla legislazione esclusiva dello Stato, ferma restando la riserva alle regioni di tutte le materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale;
- la soppressione delle Province quali organi costituzionali dotati di poteri propri; la limitazione degli emolumenti ai membri degli organi regionali e la soppressione dei trasferimenti monetari ai gruppi nei Consigli regionali.

4. l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).**RIFORMA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ITALICUM)**

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

Legge 6 maggio 2015, n. 52

Il provvedimento detta disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. Tra le principali novità:

- la suddivisione del territorio nazionale in **20 circoscrizioni elettorali**, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta in complessivi **100 collegi plurinominali**. A ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9; nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali sono previste disposizioni specifiche, sono costituiti collegi uninominali;
- **l'attribuzione dei seggi** alle liste avviene su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
- ai fini dell'attribuzione dei seggi, è prevista l'assegnazione di **340 seggi** alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi; qualora nessuna lista raggiunga tale percentuale di voti, è previsto **un turno di ballottaggio** tra le due liste che abbiano conseguito con il maggior numero di voti;
- l'esclusione della possibilità di collegarsi in coalizione e di ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
- la **soglia di sbarramento** è pari al 3 per cento dei voti validi;

- la possibilità per l'elettore di esprimere fino a **due preferenze**, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
- sono proclamati eletti dapprima i **capolista nei collegi** (cd. capolista 'bloccati'), e successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
- **nessuno può essere candidato in più collegi**, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che potranno essere candidati, al massimo, in 10 collegi;
- sono stabilite modalità per i cittadini italiani temporaneamente all'estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali;
- l'applicazione delle nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

RIFORME**CITTA' METROPOLITANE E RIORDINO PROVINCE (DELRIO)**

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni

Legge 7 aprile 2014, n. 56

La c.d legge Delrio nel ridefinire e dare attuazione al sistema degli enti territoriali di area vasta - **trasformazione delle province in enti di secondo livello e istituzione delle città metropolitane** - individua quali passaggi fondamentali della riforma: l'elezione degli organi di secondo livello e la costituzione delle città metropolitane; la costruzione, attraverso gli statuti, della nuova fisionomia degli enti provinciali; la definizione delle funzioni fondamentali delle nuove province, delle province montane e delle città metropolitane e di quelle non fondamentali da trasferire a Regioni ed enti locali, nonché la ricollocazione dei servizi, del patrimonio e del personale delle province.

Le **città metropolitane** sono riconosciute quali enti territoriali di area vasta, con le seguenti **finalità istituzionali generali**: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle a livello europeo, ossia quelle con le città e le aree metropolitane europee. La legge individua 9 città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Gli organi della città metropolitana sono il **sindaco metropolitano**, il **consiglio metropolitano** e la **conferenza metropolitana**. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, comprese le attribuzioni e le competenze degli organi.

Le **province** sono definite quali enti territoriali di area vasta. In base al nuovo assetto ordinamentale, gli **organi** della provincia sono il presidente, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Anche in tal caso, tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito. Il riparto di competenza stabilito è analogo a quello fissato per gli organi della città metropolitana.

Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici.

La legge disciplinano il **riordino delle funzioni delle province**. Sono individuate le seguenti funzioni fondamentali mentre altre funzioni attualmente esercitate dalle province, non riconosciute come fondamentali devono essere attribuite dallo Stato e dalle regioni.

Le **unioni di comuni** sono definite enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di **funzioni di loro competenza**.

Si abolisce il **divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti**.

Si prevede inoltre l'**incompatibilità di parlamentare (nazionale o europeo) o membro del Governo** con altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo sia riferita agli enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il provvedimento avvia infine un importante programma, anche con l'intervento di appositi commissari, diretto ad attuare la **soppressione dei tanti e variegati enti intermedi**, spesso considerati inutili e non rappresentativi, che sono proliferati nel tempo e sono stati caricati di funzioni che possono invece essere svolte, con minori costi, dagli stessi enti territoriali.

RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

E' la c.d. riforma della PA (che verrà integrata con il disegno di legge delega).

Il decreto-legge prevede:

- misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione;

- interventi urgenti di semplificazione;
- misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici;
- misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico.

Fra le misure più importanti:

- a) Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni;
- b) Semplificazione e flessibilità nel turn over;
- c) Mobilità obbligatoria e volontaria;
- d) Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;
- e) Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali;
- f) Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni;
- g) Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche;
- h) Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria;
- i) Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie;
- l) Unità operativa speciale per Expo 2015;
- m) Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- n) Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione;
- o) Contabilità speciale per Expo Milano 2015;
- p) Processo amministrativo digitale;
- q) Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici;
- r) Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici;
- s) Misure per il contrasto all'abuso del processo;
- t) Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo;
- u) Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile;
- v) Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

APPROVATO DEFINITIVAMENTE

Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento sono quelli di innovare la pubblica amministrazione attraverso una serie di deleghe che riguardano:

- **le modalità di erogazione dei servizi in via digitale ai cittadini**, sì da configurare una "cittadinanza digitale" al fine di garantire il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale; la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.
- **la disciplina della conferenza di servizi** prevedendo, tra l'altro, la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi; la ridefinizione dei tipi di conferenza; la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici; la riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza; la revisione dei meccanismi decisionali e la definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti;
- **il silenzio assenso** tra PA e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche;
- **la semplificazione di procedimenti amministrativi** relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali;

- **le attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa per la precisa individuazione dei procedimenti:** oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); oggetto di silenzio assenso; per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa; per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. In sede referente è stato eliminato il riferimento alla legislazione vigente per l'individuazione di questi procedimenti;
- **l'autotutela amministrativa** che introduce, con efficacia immediata, alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri di autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di **prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;**
- **la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato** che prevede, tra l'altro, che con dPCM - da adottare entro 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore del primo dei decreti attuativi - vengano definiti criteri per una ricognizione delle funzioni e delle competenze attribuite a soggetti pubblici, con la finalità di semplificazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche;
- **l'Ordine al merito della Repubblica Italiana;**
- **il riordino delle funzioni e del funzionamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;**
- **la dirigenza pubblica** per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici;
- disposizioni relative ad **incarichi direttivi presso l'Avvocatura dello Stato** prevedendo, in particolare, novità su specifiche funzioni di alcune posizioni dirigenziali nonché la durata dei loro incarichi, che si vogliono ispirare a criteri di rotazione. Attualmente, infatti - con l'eccezione del segretario generale - non sono previsti termini massimi di durata degli incarichi dirigenziali;
- **la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca** in particolare eliminando la previsione di definizione in via legislativa del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, mentre è stato inserito il riferimento alla necessità di consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità (nel caso di mobilità del ricercatore). Inoltre, con riferimento alla semplificazione delle regole, è stato inserito il riferimento a quelle relative all'espletamento di missioni fuori sede per lo svolgimento di attività di ricerca e ai relativi rimborsi;
- **la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** disponendo che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali. Di tali misure possono avvalersi, entro tre anni, almeno il 10 per cento (in luogo del 20 per cento originariamente previsto) dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta, garantendo altresì che essi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;
- i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate;
- le procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione per **l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori:** lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale;
- **il riordino della disciplina del lavoro** alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- **il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie** delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di garantire la chiarezza e la semplificazione normativa delle stesse, cui si aggiunge quella di tutelare e stimolare la concorrenza;
- **il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale** volta, in particolare, alla previsione di una disciplina generale in materia di regolazione e di organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, proporzionalità e, come introdotto in sede referente, in conformità alle direttive europee;
- **il riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti** per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti.

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2015**LEGGE DI STABILITA' 2015***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato***Legge 23 dicembre 2014, n. 150**

La Legge di Stabilità 2015 prevede interventi per il rilancio della crescita economica attraverso disposizioni in favore delle imprese, misure di sostegno al reddito delle famiglie, provvedimenti in materia di lavoro, interventi in ambito sociale, della sanità e dell'istruzione. In particolare:

Misure per cittadini, imprese e lavoro

Allo scopo di sostenere le imprese è stata resa permanente la **riduzione del cuneo fiscale mediante la deducibilità integrale, ai fini IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato**. La misura determina minori entrate tributarie per circa 25 miliardi negli anni 2015-2019. Al netto della corrispondente abrogazione della riduzione del 10 per cento delle aliquote IRAP disposta dal D.L. n. 66 del 2014, la riduzione del gettito ammonta a circa 20 miliardi.

Sono previsti **sgravi contributivi**, per un periodo massimo di tre anni, **per i datori di lavoro**, ad eccezione di quelli che operano nel settore agricolo, **che assumono lavoratori a tempo indeterminato nel 2015, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico**. Lo sgravio contributivo è riconosciuto fino ad un importo massimo di 8.060 annui per ciascun lavoratore assunto, con un risparmio complessivo nel triennio di 24.180. L'onere dell'intervento è stimato pari a 15 miliardi nel periodo 2015-2017 (11,8 miliardi al netto degli oneri riflessi).

Si introduce, inoltre, un **regime fiscale agevolato per imprese e professionisti che esercitano un'attività in forma individuale** (5,7 miliardi nel quinquennio, pari in termini netti a 3,9 miliardi). Ulteriori benefici derivano dall'introduzione di un'**agevolazione fiscale, in forma opzionale, per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali (c.d. patent box)** con un effetto di circa 0,6 miliardi nel periodo considerato.

Viene prevista la **possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato**, con esclusione di quelli domestici e del settore agricolo, **di chiedere al datore di lavoro l'erogazione in busta paga della quota maturanda del TFR**, da assoggettare a tassazione ordinaria (in termini netti 0,95 miliardi negli anni 2015-2018).

Sono prorogate al 2015 le **deduzioni per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia** (in misura pari al 50% delle spese sostenute), **per interventi di riqualificazione energetica o di adeguamento sismico degli edifici** (in misura pari al 65% delle spese sostenute) e **per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** (in misura pari al 50% delle spese sostenute). Si tratta di 2,2 miliardi, negli anni 2015-2019, solo per le ristrutturazioni edilizie.

Dal lato della spesa, è prevista la **stabilizzazione dell'assegno di 80 euro mensili in favore dei lavoratori dipendenti con reddito annuo fino a 26.000 euro** (47,5 miliardi nel quinquennio) e, **a favore delle politiche della famiglia, l'erogazione di un assegno di 960 euro l'anno per le famiglie con reddito fino a 90.000 euro (c.d. bonus bebè**, raddoppiato per i nuclei familiari in condizioni particolarmente disagiate) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (3,4 miliardi nel periodo 2015-2019).

Viene riconosciuto altresì un **credito di imposta ai fini IRAP a favore di soggetti** (persone fisiche, società semplici, produttori agricoli, enti commerciali, società di capitali, ecc.) **che non si avvalgono di lavoratori dipendenti** (circa 0,7 miliardi negli anni 2016-2019).

A sostegno della competitività e dell'innovazione è previsto un **credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo** (circa 2,3 miliardi negli anni 2015-2019) con una maggiorazione premiale per le spese relative alla ricerca 'extra muros' e per quelle relative al personale altamente qualificato. Inoltre, sono stati stanziati ulteriori 191,5 milioni di euro per rafforzare il finanziamento degli investimenti in macchinari, impianti beni strumentali, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali (Nuova Sabatini) consentendo il raggiungimento di un *plafond* complessivo di 2,5 miliardi di euro e che può raggiungere, previo rifinanziamento, la somma fino a 5 miliardi di euro.

In materia di lavoro viene **istituito un apposito fondo destinato a far fronte: agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali; al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; ai costi connessi all'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti** (7,9 miliardi nel periodo considerato).

Tassazione sui Fondi Pensione e TFR

Maggiori entrate, invece, derivano dall'**innalzamento dell'aliquota di tassazione sia sui fondi pensione dall'11 al 22 per cento sia sulla rivalutazione del TFR dall'11 al 17 per cento** (2,4 miliardi nel periodo 2015-2019).

Misure in materia di lavori pubblici e infrastrutture

Ulteriori interventi riguardano la ricostruzione e il rilancio socio-economico dei **territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009** (circa 3,9 miliardi nel quinquennio), l'erogazione negli anni 2015-2019 di trasferimenti pari a circa 3,6 miliardi a favore della **società Ferrovie dello Stato, destinati alla manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria** e dei contratti di programma, e di circa 0,5 miliardi alla società **Anas per la manutenzione e l'ammodernamento dei tratti stradali di propria competenza**. In materia di **autotrasporto**, viene autorizzata una spesa di 250 milioni di euro per il 2015 per interventi in favore del settore, con una quota destinata alle imprese che procedano a ristrutturazioni ed aggregazioni. Altri 100 milioni annui, per tre anni a partire dal 2017, sono destinati alla realizzazione di opere di accesso agli **impianti portuali**. Per quanto riguarda il **trasporto pubblico locale**, vengono introdotti criteri per l'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e rotabile ferroviario, regionale ed interregionale, già finanziato con la precedente Legge di stabilità con 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Previsto anche un rifinanziamento delle risorse in questione per 500 milioni nel 2015. Viene altresì definita la strategia di **sviluppo della rete ferroviaria per il triennio 2015-2017**. Per alcune specifiche **opere di interesse europeo** (le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Terza valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, le tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero) sarà possibile approvare i progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i progetti definitivi a condizione che le disponibilità finanziarie siano sufficienti a finanziare un primo lotto costruttivo pari ad almeno il 10 per cento del costo complessivo delle opere. Per la realizzazione dell' **Expo di Milano 2015** vengono stanziati ulteriori 60 milioni di euro.

Misure in tema di istruzione

Nel settore dell'istruzione si prevede l'istituzione di un **fondo, denominato 'La buona scuola', con una dotazione di 13 miliardi nel periodo 2015-2019** (circa 6,7 miliardi al netto degli effetti riflessi fiscali e contributivi) destinato a: finanziare un piano straordinario di reclutamento e formazione del personale docente; rafforzare l'offerta formativa; realizzare progetti di alternanza scuola lavoro. Vengono stanziati maggiori risorse destinate ad incrementare il **Fondo ordinario delle università** (0,75 miliardi nel quinquennio), finanziare le **scuole paritarie** (1 miliardo nel quinquennio) e garantire il decoro e la funzionalità degli istituti scolastici (0,13 miliardi nel 2015). A queste si aggiungono le disposizioni dirette ad escludere dai vincoli del PSI le spese per interventi di edilizia scolastica effettuati dalle province e città metropolitane (0,1 miliardi nel biennio 2015-2016).

Misure in ambito sociale e sanitario

Tra le misure in ambito sociale, per gli anni 2015-2019, è disposto l'incremento delle risorse destinate al **cinque per mille** (2,5 miliardi nel periodo), al **Fondo per i ceti meno abbienti** (1,25 miliardi nel periodo), al **Fondo per le politiche sociali** (1,5 miliardi nel periodo) e al **Fondo per le non autosufficienze** (1,4 miliardi).

In ambito sanitario nel periodo 2015-2018 sono stanziati 1,8 miliardi (con un effetto in termini di indebitamento netto pari a circa 1,4 miliardi nel periodo) per il finanziamento di **interventi di edilizia sanitaria pubblica**. Si prevede altresì un contributo in favore delle regioni per l'erogazione di indennizzi in favore di **soggetti danneggiati da emotrasfusioni** (0,7 miliardi nel periodo 2015-2018) e si stanziava un apposito fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni per l'**acquisto di farmaci innovativi** (0,1 miliardi nel solo anno 2015).

Misure per la lotta all'evasione fiscale

La Legge di Stabilità prevede sul versante delle entrate importanti misure per il contrasto all'evasione fiscale. L'estensione del sistema dell'**inversione contabile (c.d. reverse charge)** a talune operazioni, tra cui quelle relative al settore energetico e del gas, fornirà un maggior gettito stimato di circa 7,2 miliardi nel periodo 2015-2019. Una misura analoga (**c.d. split payment**), che prevede il pagamento dell'IVA sugli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche direttamente all'Erario determinerà un aumento di gettito per circa 5 miliardi negli anni 2015-2019. Ulteriori disposizioni sono indirizzate a migliorare la cooperazione tra cittadino e contribuente e a incentivare l'**adempimento spontaneo degli obblighi tributari**. Il recupero di gettito atteso da questi provvedimenti ammonta a circa 4,4 miliardi nel periodo considerato.

Giochi

Dagli interventi nel settore dei giochi, negli anni 2015-2019 sono attese maggiori entrate per circa 8 miliardi. Si tratta, in particolare, di misure che prevedono: l'affidamento del servizio di raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi a quota fissa a concessionari individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (0,8 miliardi); la riduzione dei compensi e degli aggi per gli operatori che agiscono nel settore della raccolta del gioco, mediante apparecchi AWP e VLT, per conto dello Stato (2,5 miliardi); disposizioni volte a favorire la regolarizzazione dei soggetti che operano senza concessione e non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (4,7 miliardi).

Ministeri

Dal lato della spesa, le maggiori risorse sono assicurate dagli interventi disposti dai Ministeri, nell'ambito di un processo condiviso di ottimizzazione delle risorse gestite da ciascuna amministrazione, per 11,3 miliardi nel quinquennio 2015-2019. Nello stesso periodo, a carico delle Amministrazioni centrali operano altresì le misure di riduzione delle risorse da destinare ai trasferimenti alle imprese e alla razionalizzazione dei crediti d'imposta per 0,5 miliardi, la riduzione del fondo per l'accertamento straordinario dei residui passivi (circa 1 miliardo), nonché la riduzione per 0,4 miliardi, nel solo anno 2015, dei trasferimenti da destinare a Ferrovie dello Stato.

Regioni

Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo positivo alla finanza pubblica per complessivi 13,8 miliardi negli anni 2015-2018. Per tali enti vengono altresì riviste le regole del Patto di Stabilità Interno, passando dal sistema previgente basato sul tetto di spesa a un vincolo definito in termini di pareggio di bilancio. Il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è di circa 1,9 miliardi nel periodo 2015-2018.

Enti locali

A carico degli Enti locali è prevista una correzione netta complessiva di circa 14 miliardi nel periodo 2015-2019. Tale correzione è ottenuta attraverso: la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per 6 miliardi; la riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane per 12 miliardi; la rilevanza, per il periodo 2015-2018, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del saldo di competenza mista del Patto di Stabilità Interno, degli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità per circa 7,5 miliardi, compensati dall'allentamento dei vincoli del Patto per 11,6 miliardi. A tali misure si aggiunge la proroga al 2018 del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dal decreto legge n. 66 del 2014, con conseguente ulteriore effetto di contenimento che per le regioni a statuto ordinario ammonta a 0,75 miliardi, per le regioni a statuto speciale e province autonome è pari a 0,7 miliardi e per gli Enti locali è di circa 1,1 miliardi.

Clausola di salvaguardia

A garanzia del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica la Legge di Stabilità ha previsto, come già detto, una clausola di salvaguardia che prevede l'incremento delle aliquote IVA del 10 per cento e del 22 per cento di due punti percentuali nel 2016 e di un ulteriore punto percentuale nel 2017; nonché, a decorrere dal 2018, di un ulteriore incremento di 0,5 punti percentuali dell'aliquota IVA del 22 per cento e dell'aumento delle aliquote delle accise sulla

benzina (tale da assicurare un maggior gettito di 0,7 miliardi annui). La clausola prevede che tali incrementi non entrino in vigore qualora vengano adottate misure di razionalizzazione della spesa o interventi sulle entrate, tali da assicurare un miglioramento dell'indebitamento netto della stessa entità.

Ulteriori risorse derivano dalla riduzione, rispetto agli stanziamenti iniziali, del Fondo cuneo fiscale (circa 15,5 miliardi nel periodo) e dalla riprogrammazione degli stanziamenti non ancora impegnati del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie già destinate al Piano di azione e coesione (3,5 miliardi negli anni 2015-2018).

Sono rfinanziate, infine, le missioni di pace per il biennio 2015-2016 (1,4 miliardi al netto degli effetti riflessi fiscali e contributivi).

RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE

decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

Il decreto-legge prevede **interventi di semplificazione per specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato)**, per renderle più coerenti con le esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nazionale e internazionale, disposizioni per aggiornare le procedure finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, per realizzare la «smaterializzazione» del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché per individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e per incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità.

In particolare, sono previsti:

- a) una nuova disciplina per il **contratto a termine**, che non prevede più il **vincolo della motivazione** sia per il primo contratto sia per le sue proroghe, ridotte da **otto a cinque**. In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine pari al **20 per cento dell'organico stabile**, da cui sono esclusi gli enti di ricerca. Alle aziende che non rispettano il tetto è irrogata una sanzione pecuniaria;
- b) una nuova disciplina per l'**apprendistato**, che prevede che il contratto scritto contenga il piano formativo individuale in forma sintetica, riduce gli obblighi previsti al fine di nuove assunzioni degli apprendisti, diminuendo al **20 per cento** la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato, **limita l'obbligo di stabilizzazione** alle aziende con più di 50 dipendenti e introduce la possibilità di utilizzare l'apprendistato per **attività stagionali**;
- c) **l'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego**, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- d) la semplificazione del sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l'acquisizione del **Documento unico di regolarità contributiva (DURC)**;
- e) un beneficio a favore del datore di lavoro che stipula **contratti di solidarietà**, consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento.

JOBS ACT

Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

La legge si pone l'obiettivo di realizzare riforme di grande portata innovativa, attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo, quali:

- 1) il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali;
- 2) la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;
- 3) il completamento del processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro;
- 4) il riordino delle forme contrattuali attualmente vigenti in materia di lavoro;
- 5) il rafforzamento delle misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali. Al fine di realizzare nel mercato del lavoro italiano un sistema di tutele più ampio ed aderente ai cambiamenti in atto, la legge reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali volto ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi

Ufficio legislativo

e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a "razionalizzare" la normativa in materia di integrazione salariale e a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, "semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro", tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

In sintesi, si prevede:

- 1) sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori;
- 2) risorse per finanziare la riforma degli ammortizzatori e delle politiche attive;
- 3) meccanismi automatici di concessione;
- 4) messa a regime dei contratti di solidarietà; omogeneizzazione dell'ASpl e della miniASpl;
- 5) tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori;
- 6) estensione dell'Aspi ai lavoratori con contratti di co.co.co.;
- 7) introduzione dopo l'Aspi di una prestazione aggiuntiva per lavoratori con valori ridotti ISEE.

Politiche attive. La legge reca una delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive al fine di garantire **la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale**, nonché l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. **Il disegno di legge prevede un rafforzamento del legame tra politiche attive e passive.**

In sintesi si prevede:

- 1) Fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale;
- 2) istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione; integrazione dei servizi pubblici e privati per migliorare la capacità d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- 3) ricollocazione tramite le Agenzie per il lavoro retribuite solo dopo l'effettivo inserimento del lavoratore;
- 4) incentivazione del collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;
- 5) istituzione del fascicolo elettronico unico per la gestione del mercato lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate;
- 6) impiego di tecnologie informatiche.

Semplificazione delle procedure e degli adempimenti. La legge reca una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In sintesi si prevede:

- 1) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro;
- 2) l'obbligo per le P.A. di comunicare tra loro per gli stessi eventi;
- 3) il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali sono già in possesso;
- 4) il contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco;
- 5) lo svolgimento, esclusivamente in via telematica, di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo.

Riordino delle forme contrattuali. Reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione delle tipologie di contratti di lavoro, allo scopo di **rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro** da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di **riordinare i contratti di lavoro vigenti** per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva.

In sintesi si prevede:

- 1) la semplificazione, modifica o superamento e delle forme contrattuali esistenti;
- 2) la promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro;
- 3) la previsione per le nuove assunzioni del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il

Ufficio legislativo

diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;

- 4) il rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;
- 5) la revisione della disciplina delle mansioni sulla base di parametri oggettivi con limiti alla modifica dell'inquadramento e rinvio alla contrattazione collettiva; revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro;
- 6) l'introduzione in via sperimentale del compenso orario minimo nei settori non regolati da contratti collettivi anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 7) la possibilità di estendere il lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei limiti di reddito previsti (5.000 euro); semplificazione delle norme nel testo organico semplificato;
- 8) l'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro.

Maternità e conciliazione dei tempi di lavoro. La legge reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a sostenere le cure parentali e a tutelare la maternità delle lavoratrici e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In sintesi si prevede:

- 1) la finalità di estendere l'indennità di maternità a tutte le donne lavoratrici;
- 2) l'estensione alle lavoratrici madri "parasubordinate" del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi;
- 3) l'introduzione di un credito d'imposta per le lavoratrici con figli minori o disabili non autosufficienti sotto determinata soglia di reddito individuale complessivo;
- 4) il riconoscimento della possibilità di cessione delle ferie fra lavoratori dipendenti a favore del genitore di figlio minore malato;
- 5) l'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona;
- 6) l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e la flessibilità dell'impiego di premi di produttività; introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
- 7) l'estensione delle misure di conciliazione previste ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- 8) la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro.

ATTUAZIONE DEL JOBS ACT IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI RICOLLOCAZIONE

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22

Il decreto legislativo prevede:

- 1) la sostituzione della ASpl e della mini-ASpl con la **Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)**, con riferimento agli **eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015** al fine di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
- 2) l'istituzione, in via sperimentale per l'anno 2015, **di una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)**, anche a progetto, con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015, con esclusione degli amministratori e dei sindaci e dei titolari di partita IVA;
- 3) l'istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale, dell'**Assegno di disoccupazione (ASDI)** per fornire una tutela di sostegno al reddito ai **lavoratori beneficiari della NASpl** che abbiano fruito della stessa per l'intera

Ufficio legislativo

sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e "si trovino in una condizione economica di bisogno", con priorità, nel primo anno di applicazione, per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, poi, per i lavoratori in età prossima al pensionamento;

- 4) l'introduzione del **contratto di ricollocazione** che prevede:
- a) il diritto del soggetto a **una assistenza appropriata** nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
 - b) il dovere del soggetto di rendersi **parte attiva** rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
 - c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle **iniziative** di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

ATTUAZIONE DEL JOBS ACT IN MATERIA DI CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23

Il decreto legislativo prevede l'introduzione del **contratto a tempo indeterminato unico a tutele crescenti**, stabilendo come rimedio nel caso di licenziamenti ingiustificati un **indennizzo monetario** crescente in base all'anzianità di servizio pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con **un minimo di 4 mesi ed un massimo di 24 mensilità**. Quindi, il decreto legislativo disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento economico), giustificato motivo soggettivo o giusta causa (c.d. licenziamento disciplinare), nel senso di una **riduzione dell'area della tutela reale** (ossia della reintegrazione nel posto di lavoro) e, contemporaneamente, di un **ampliamento dell'area della tutela obbligatoria** (indennità) in caso di licenziamento illegittimo.

In particolare il decreto legislativo prevede che:

- a) in caso di nullità del licenziamento perché **discriminatorio** ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, nonché di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, il decreto legislativo prevede le **stesse** sanzioni previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: **la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro "indipendentemente dal motivo formalmente addotto" e un'indennità** in misura non inferiore, in ogni caso, a **cinque mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- b) **esclusivamente** nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa (c.d. **licenziamento disciplinare**) in cui sia **DIRETTAMENTE DIMOSTRATA IN GIUDIZIO L'INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO AL LAVORATORE, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento**, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla **reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria** in misura non superiore a **12 mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- c) se non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. licenziamento economico) o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (c.d. licenziamento disciplinare), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna l'imprenditore al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a **2 mensilità** dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio **in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità**;
- d) nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con **violazione del requisito di motivazione o della procedura sulle sanzioni disciplinari**, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di **un'indennità** non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo **pari a 1 mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque **non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità**, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle altre tutele;

- e) introduce una nuova ipotesi di **conciliazione volontaria** per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi. In particolare, si prevede che in caso di licenziamento dei lavoratori, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore **un importo che non costituisce reddito imponibile** ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche **e non è assoggettata a contribuzione previdenziale**, di ammontare pari a **una mensilità** dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, **in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità**, mediante consegna al lavoratore di un **assegno circolare** (fino a un massimo di sei mensilità per le imprese fino a 15 dipendenti);
- f) disciplina le conseguenze del licenziamento collettivo illegittimo, nel senso di una **riduzione dell'area della tutela reale** (ossia della reintegrazione nel posto di lavoro) e, contemporaneamente, di un **ampliamento dell'area della tutela obbligatoria** (indennità) prevedendo l'estensione delle disposizioni in materia di licenziamento illegittimo anche ai licenziamenti collettivi disciplinati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

ATTUAZIONE DEL JOBS ACT IN MATERIA DI MISURE DI CONCILIAZIONE

Decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80

Il decreto legislativo prevede, in via sperimentale per il solo anno 2015, misure finalizzate a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

L'estensione delle misure agli anni successivi è subordinata all'entrata in vigore di decreti legislativi che forniscano adeguata copertura finanziaria.

In particolare si prevede:

- a) l'aggiunta dei **giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto** (a causa di anticipo dello stesso rispetto alla data presunta) al periodo di congedo obbligatorio spettante dopo il parto anche qualora il periodo di congedo obbligatorio di maternità superi il limite di cinque mesi;
- b) il diritto della madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere **la sospensione del congedo obbligatorio di maternità** e di usufruire del medesimo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino;
- c) **il trattamento economico inerente al congedo obbligatorio di maternità** compete anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, consistente in colpa grave da parte della lavoratrice;
- d) **il diritto ad un congedo non retribuito e privo di indennità per il periodo di permanenza all'estero**, periodo richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura di adozione internazionale è riconosciuto, per la lavoratrice e per il lavoratore, qualora la lavoratrice, per il periodo di permanenza all'estero in oggetto, o per una frazione del medesimo, non abbia richiesto il congedo di maternità corrispondente al congedo obbligatorio;
- e) l'aumento dai primi tre anni di vita del bambino ai primi **sei anni** il limite entro cui si ha diritto, per il periodo di congedo parentale, ad un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
- f) l'allargamento dai primi **otto anni** di vita del bambino ai primi dodici anni dell'ambito temporale entro il quale può essere esercitato, da parte di uno dei genitori, il diritto al prolungamento del congedo parentale, contemplato per il caso in cui il minore presenti una situazione di handicap grave;
- g) l'ampliamento dai primi otto anni di ingresso del minore in famiglia ai primi **dodici anni** dell'ambito temporale entro il quale può essere esercitato, da parte dei genitori adottivi o affidatari, il diritto al congedo parentale;
- h) l'esenzione dall'obbligo di prestare **lavoro notturno** (dalle ore 24 alle ore 6) per la lavoratrice adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso, non oltre il dodicesimo anno di età, o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore adottivo o affidatario, convivente con la stessa;

- i) il riconoscimento della facoltà di dimissioni senza preavviso alla lavoratrice madre, nonché al lavoratore padre che fruisca o abbia fruito del congedo di paternità⁴, fino al compimento di un anno di età del bambino (ovvero, in caso di adozione o affidamento, fino al compimento di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare);
- j) l'ampliamento da tre a cinque mesi della **durata dell'indennità di maternità**, relativa alle iscritte alla cosiddetta Gestione separata INPS (e non iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza di base);
- k) **l'introduzione dell'indennità di paternità in favore del lavoratore autonomo** in sostituzione di quella (o della parte residua) che sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma nei casi di: morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre;
- l) **l'aumento da tre a cinque mesi della durata dell'indennità di maternità, relativa alle lavoratrici autonome** in oggetto, per il caso di adozione e la soppressione per la medesima fattispecie, nonché per l'indennità di maternità per il caso di affidamento, della condizione che il minore abbia un'età non superiore a sei anni;
- m) l'introduzione dell'indennità di paternità in favore del libero professionista in sostituzione di quella (o della parte residua) che sarebbe spettata alla madre libera professionista (iscritta ad uno dei suddetti enti) nei casi di: morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre;
- n) la previsione che i datori di lavoro privati beneficino dell'esclusione dei lavoratori ammessi, per motivi legati ad esigenze di cure parentali ed in forza di accordi collettivi, al **telelavoro** dal computo dei limiti numerici previsti da disposizioni di legge o di contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti;
- o) l'introduzione per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa del diritto, rispettivamente, ad un congedo retribuito ed alla sospensione del rapporto contrattuale, per motivi connessi al loro percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla **violenza di genere**; in entrambi i casi, è posto un limite massimo di durata pari a tre mesi;
- p) la previsione in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, della destinazione alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata di una quota pari al 10% del "Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello".

ATTUAZIONE DEL JOBS ACT IN MATERIA DI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina della mansioni

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Lo schema di decreto legislativo interviene sulle tipologie contrattuali e sulla revisione della disciplina della mansioni.

Sul primo punto, in particolare, si prevede:

- a) contratto di lavoro a tempo indeterminato:** il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;
- b) contratto di lavoro a tempo parziale:**
 - la nuova disciplina non dispone più che i contratti collettivi definiscano le causali in relazione alle quali sia consentito al datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare;
 - il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa;
- c) lavoro intermittente:**
 - **il divieto** di ricorso al lavoro intermittente in caso di sussistenza di licenziamenti collettivi o di trattamenti di integrazione salariale viene posto in termini tassativi, mentre nella norma previgente era salva l'ipotesi di una diversa previsione da parte degli accordi sindacali;
 - in merito all'ipotesi di **rifiuto ingiustificato**, da parte del lavoratore, rispetto all'obbligo, contrattualmente assunto, di "rispondere alla chiamata" del datore di lavoro, si conferma che esso può costituire un motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità relativa al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, ma non si fa riferimento (come invece prevede la corrispondente norma previgente) anche ad un "congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro;

- **il criterio di computo** dei lavoratori intermittenti nell'organico dell'impresa è esteso alle ipotesi in cui il computo rilevi per l'applicazione di una disciplina di fonte legale o contrattuale;
- d) lavoro determinato:**
 - si prevede **il divieto** per il datore di lavoro di ricevere da lavoratori a tempo determinato **più del 20 per cento** delle prestazioni lavorative;
 - la violazione del limite percentuale del 20 per cento non determina la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma solo l'applicazione di **una sanzione amministrativa**;
 - **non sono soggetti al limite del 20 per cento**, nonché a eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
 - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
 - b) da imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società;
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali;
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- e) somministrazione di lavoro:**
 - in merito all'ammissibilità del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si introduce **un limite quantitativo** (pari al 20 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore);
 - **il divieto di ricorso** (da parte di un utilizzatore) alla somministrazione di lavoro nei casi di sussistenza di licenziamenti collettivi o di trattamenti di integrazione salariale viene posto in termini tassativi;
- f) apprendistato:**
 - in merito alle tre tipologie vigenti di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - si modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come apprendistato professionalizzante;
 - si specifica che **il requisito della forma** scritta del contratto di apprendistato è posto ai fini della prova;
 - si prevede che, nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, **il piano formativo individuale** sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell'impresa;
 - rispetto alla norma previgente che subordinava, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, **l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro** (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti, il decreto legislativo limita tale condizione alla sola stipulazione dell'apprendistato professionalizzante. Viene confermata la possibilità, in caso di mancato rispetto della suddetta percentuale, di stipulare un solo contratto di apprendistato professionalizzante;
 - riguardo all'**apprendistato professionalizzante**, il decreto legislativo specifica - rispetto alla disciplina previgente - che la qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - riguardo all'**apprendistato di alta formazione e di ricerca**, il decreto limita il relativo ambito ai lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo;

g) contratti di collaborazione coordinata e continuativa:

- tali rapporti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono inquadrati come **rapporti di lavoro dipendente**, qualora la collaborazione consista, in concreto, in **prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro**, fatte salve le seguenti fattispecie: le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi prevedano discipline specifiche, riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; le prestazioni di lavoro rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con pubbliche amministrazioni, fino al completo riordino della disciplina dell'impiego dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni - in ogni caso, viene posto, per le stesse, un divieto di ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- è prevista per i **datori di lavoro privati**, la possibilità di assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i soggetti già titolari (con i medesimi datori) di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o i soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, con conseguente **estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali**, connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l'assunzione;

i) contratti di lavoro accessorio:

- in merito all'ammissibilità del ricorso all'istituto in esame, è aumentato a **7.000 euro** il limite annuo relativo all'importo complessivo, per ciascun lavoratore, del valore dei buoni orari;
- riguardo alle **modalità di acquisto dei carnet di buoni orari**, si prevede in via esclusiva l'impiego di modalità telematiche, ad eccezione dei committenti non imprenditori né professionisti, i quali possono continuare ad acquistarli anche presso le rivendite autorizzate;
- **la comunicazione obbligatoria**, prima dell'inizio della prestazione, è effettuata, alla direzione territoriale del lavoro competente;
- resta fermo l'impiego, fino al 31 dicembre 2015, dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

m) variazioni di mansioni:

- **si consente il demansionamento nelle seguenti fattispecie:** 1) modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore; 2) ipotesi contemplate dai contratti collettivi;
- in merito alle **ipotesi di assegnazione a mansioni di livello superiore**, si eleva da tre mesi a sei mesi il periodo di svolgimento oltre il quale l'assegnazione diventa definitiva e si dispone che tale termine si applichi solo in mancanza di determinazione di un diverso termine da parte dei contratti collettivi, mentre la norma previgente prevedeva che il termine contemplato da questi ultimi non possa essere superiore a tre mesi. La novella specifica, inoltre, che i sei mesi devono essere continuativi e che si fa riferimento esclusivamente ai contratti collettivi (anche aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ATTUAZIONE DEL JOBS ACT IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Le disposizioni contenute possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali:

1) SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE E ADEMPIMENTI.

In particolare, si prevede:

a) la razionalizzazione e semplificazione dell'inserimento mirato delle persone con disabilità. Le linee caratterizzanti l'intervento riguardano: la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la **richiesta nominativa**, la stipula di convenzioni e **l'assunzione diretta**; la possibilità di computare nella **quota di riserva** i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato; **l'integrale revisione della procedura di concessione dell'incentivo** per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell'incentivo al datore di lavoro da parte dell'INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili;

b) la razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. I principali interventi riguardano: la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del **libro unico del lavoro in modalità telematica** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente **in via telematica** mediante modelli semplificati; il potenziamento della **Banca dati politiche attive e passive**; l'abolizione dell'autorizzazione al lavoro all'estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.

c) la razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le principali modifiche riguardano: la revisione della composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri; la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l'introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite; la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio; lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori; il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL; la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro; la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro; l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

d) la revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. I principali interventi riguardano: la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro "nero" con l'introduzione degli importi sanzionatori "per fasce", anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale "in nero" per un determinato periodo di tempo; la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, favorendo una "immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale"; si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni; si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga; si elimina l'obbligo, nell'ambito dei cantieri edili, di munire "il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

2) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO. I principali interventi riguardano: la revisione della disciplina dei **controlli a distanza del lavoratore**; la possibilità per i lavoratori di **cedere**, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, **i riposi e le ferie** maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere **i figli minori** che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori; l'introduzione con

decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di **ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia**, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico; l'introduzione di modalità semplificate per effettuare **le dimissioni** e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale.

3) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ. I principali interventi riguardano: la revisione dell'ambito territoriale di riferimento delle **consigliere di parità provinciali** in vista della soppressione delle province; la modifica della composizione e delle competenze del **Comitato nazionale di parità**; la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle **consigliere**, semplificando l'iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione; l'introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo *spoil system* di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002; la redistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere; l'introduzione della **Conferenza nazionale delle consigliere di parità**, per rafforzare e accrescere l'efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.

ATTUAZIONE DEL JOBS ACT IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Il decreto legislativo istituisce una **Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro**, coordinata dalla nuova **Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)**, e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL.

L'ANPAL ha autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio e è sottoposta all'indirizzo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ad essa spettano funzioni di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l'impiego e delle politiche di attivazione dei disoccupati, di determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione, di sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di accreditamento dei servizi per l'impiego privati, di gestione diretta di programmi operativi nazionali, di progetti cofinanziati dai fondi europei, di alcuni programmi di reimpiego e di ricollocazione e di programmi sperimentali, di definizione e gestione di programmi nelle aree in cui i livelli essenziali delle prestazioni (in materia di politiche attive del lavoro) non siano state rispettate o in cui vi sia il rischio di un mancato rispetto di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali, di controllo e vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Il Ministero del lavoro fissa linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i **livelli minimi** che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale. Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un **Piano finalizzato all'erogazione delle politiche attive** mediante l'utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una **convenzione** per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali.

E' istituito un **Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro ed il fascicolo elettronico del lavoratore**. All'istituzione dell'Albo provvederà l'ANPAL. Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica. Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati. Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province.

Ci sarà anche un **Albo nazionale degli enti accreditati** a svolgere attività di formazione professionale. Quanto ai **Fondi interprofessionali e bilaterali** che faranno anch'essi parte della Rete - l'ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro.

In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si prevede che Regioni e Province autonome costituiscano uffici territoriali, denominati **Centri per l'impiego**, per svolgere, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro. Viene definito **lo stato di lavoratore disoccupato anche parziale e di lavoratore a rischio di disoccupazione**. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una **classe di profilazione**, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e sono convocati dai Centri per l'impiego per la stipula di un **Patto di servizio personalizzato**. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro.

Per rafforzare **la condizionalità delle erogazioni**, la domanda di ASpl, NASpl o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l'impiego. I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato. La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI).

I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.

Si prevede inoltre un **Assegno di ricollocazione**, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi. La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, è spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. L'assegno non costituisce reddito imponibile. Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza. L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro. A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all'assegno sociale, erogato dall'INPS.

Si riordina infine la normativa in materia di **incentivi all'occupazione** con la previsione della istituzione, presso l'ANPAL, di un **Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione**. Sono introdotti, in via transitoria, alcuni **incentivi sperimentali** per le assunzioni effettuate con contratto di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore". Tali specifici incentivi riguardano le assunzioni decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 e consistono: nella riduzione a 5 punti percentuali dell'aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, con riferimento al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria; nell'esclusione di tutti gli altri contributi, tra cui il contributo all'INPS dovuto in caso licenziamento,.

ATTUAZIONE DEL JOBS ACT IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, lo schema di decreto legislativo prevede l'istituzione dell'**Ispettorato nazionale del lavoro** che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, assorbendone (a regime) le relative attività.

La finalità dell'istituzione dell'Agenzia unica è indicata nella **razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale** (ivi compresa la contribuzione ed assicurazione obbligatoria) nonché nel **superamento o prevenzione delle sovrapposizioni di interventi ispettivi**.

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha sede centrale in Roma, con un limite massimo di 80 sedi territoriali, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché al controllo della Corte dei conti.

L'Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Gli organi dell'Ispettorato sono il **direttore generale che ne ha la rappresentanza legale, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori**. Restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta.

Al fine di **rafforzare l'azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza** si prevede: la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi e l'obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l'Ispettorato.

In ragione di **un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l'Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti** con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall'entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all'Ispettorato del Lavoro. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

ATTUAZIONE DEL JOBS ACT IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise nei seguenti quattro gruppi fondamentali:

- 1) disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS);**
- 2) disposizioni in materia di CIGO;**
- 3) disposizioni in materia di CIGS;**
- 4) disposizioni in materia di fondi di solidarietà.**

Per effetto del decreto vengono estese le tutele a 1.400.000 lavoratori sinora esclusi.

Disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS).

I principali interventi riguardano:

- **l'estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante**, con la conseguente estensione degli obblighi contributivi;
- **la revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali**: viene previsto, infatti, che per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando i contratti di solidarietà tale limite può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile;
- **l'introduzione di meccanismi di condizionalità concernenti le politiche attive del lavoro**: nello specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro sono convocati dai centri per l'impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato;
- **l'introduzione di un meccanismo di "chi usa di più paga di più" sulle aliquote pagate dalle imprese**. Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d'uso (contributo addizionale). Viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO).

I principali interventi riguardano:

- **una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore.** L'aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall'utilizzo della cassa passa quindi dall'1,90% all'1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l'edilizia;
- **l'introduzione del divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile,** con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGO, nonché il ricorso alla riduzione dell'orario di lavoro rispetto alla sospensione;
- **la semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali ordinarie:** nello specifico, viene previsto che il trattamento sia concesso dalla sede INPS territorialmente competente, senza previa deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie (CIGS).

I principali interventi riguardano:

- **la razionalizzazione della disciplina concernente le causali di concessione del trattamento:** nello specifico, viene previsto che l'intervento straordinario di integrazione salariale possa essere concesso per una delle seguenti **tre causali**: a) riorganizzazione aziendale (che riassume le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale); b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa. Viene previsto, tuttavia, che può essere autorizzata, per un limite massimo di 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, una prosecuzione della durata del trattamento di CIGS, qualora all'esito del programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessazione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale); c) contratto di solidarietà: pertanto, gli attuali contratti di solidarietà di tipo "A", previsti per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, diventano una causale di quest'ultima;
- l'introduzione della previsione che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possano essere autorizzate **sospensioni del lavoro** soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGS; questa disposizione non opera per un periodo transitorio di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto;
- **la revisione della durata massima della CIGS e dei contratti di solidarietà;** nello specifico: per la causale di riorganizzazione aziendale viene confermata l'attuale durata massima di 24 mesi per ciascuna unità produttiva, eliminando però la possibilità, attualmente prevista, di concedere le c.d. "proroghe complesse" (ossia due proroghe della durata massima di 12 mesi ciascuna); per la causale di crisi aziendale viene confermata la durata massima di 12 mesi; per la causale di contratto di solidarietà viene confermata, rispetto agli attuali contratti di solidarietà di tipo "A", la durata massima di 24 mesi. Tale durata può essere estesa a 36 mesi, in quanto viene previsto che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, sia computata nella misura della metà. Oltre tale limite, la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali.

I principali interventi riguardano:

- **la previsione dell'obbligo di estendere i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie,** in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente l'obbligo è previsto in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti);
- **la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale** (ossia il fondo che opera per tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali) **assume la denominazione di Fondo di**

Integrazione Salariale ed è soggetto a una nuova disciplina. Gli aspetti salienti di tale nuova disciplina sono i seguenti: rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente, invece, rientrano nell'ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un'aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l'aliquota sarà dello 0,65%). Il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'erogazione di una nuova prestazione, ossia **l'assegno di solidarietà**. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta - per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile - ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo "B", ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS. I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; nel caso di lavoratori che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di Integrazione Salariale garantisce l'ulteriore prestazione consistente nell'assegno ordinario, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale);

- **la revisione della disciplina dell'assegno ordinario corrisposto dai fondi di solidarietà bilaterali:** i fondi (diversi dal fondo di integrazione salariale) stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della casuale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS (attualmente, invece, l'assegno ordinario, prescindendo dalla causale invocata, non può eccedere la durata massima prevista per la CIGO);
- **l'introduzione di requisiti di competenza ed assenza di conflitto di interesse per gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,** quali membri dei comitati amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali (ivi compreso il fondo di integrazione salariale);
- **l'introduzione di requisiti di onorabilità** per tutti i membri dei comitati amministratori del Fondo di Integrazione Salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali;
- **la previsione che, entro il 31 dicembre 2015, i fondi bilaterali cosiddetti puri,** o alternativi al sistema sin qui descritto (quali il fondo bilaterale dell'artigianato) erogino almeno **una prestazione** tra l'assegno ordinario per 13 settimane nel biennio o l'assegno di solidarietà per 26 settimane nel biennio, prevedendo un'aliquota di contribuzione al fondo dello 0,45% (diviso tra azienda e lavoratore secondo un accordo lasciato alle parti sociali).

TERZO SETTORE

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale
ATTO SENATO 1870 (approvato dalla Camera)

Il provvedimento prevede una serie di deleghe volte a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal c.d. *Terzo settore*, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno.

Si prevede che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi in materia di **disciplina del Terzo settore**, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune e di elevare i livelli di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. Il Terzo settore viene definito come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. Viene tuttavia precisato che non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche.

In particolare il ddl prevede:

- a) la revisione della disciplina contenuta nel codice civile in materia di **associazioni e fondazioni**;
- b) la **revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore** mediante **la redazione di un apposito Codice** in tale materia;
- c) la revisione della **disciplina del volontariato**;
- d) la revisione della **disciplina dell'impresa**;
- e) la disciplina le **funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo** pubblico sugli enti del terzo settore che sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f) il riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di **servizio civile nazionale**;

l'introduzione di **misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore** e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

PENSIONI, AMMORTIZZATORI SOCIALI E GARANZIE TFR (Sentenza Fornero)

decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015 n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. La Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 70/2015](#), ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 24, comma 25, del D.L. n. 201/11, che aveva disposto il **blocco della rivalutazione automatica delle pensioni** per gli anni 2012 e 2013, **relativamente ai trattamenti superiori a tre volte la pensione minima INPS** (pari a 1.405,05 euro mensili lordi per il 2012 e a 1.441,50 euro per il 2013). Alla luce dei **vincoli di bilancio nazionali e comunitari** e dell'esigenza di sostenere nei prossimi mesi il rilancio della nostra economia, il Governo ha scelto di procedere al rimborso parziale delle somme dovute ai titolari di pensione. Gli arretrati verranno erogati in un'unica soluzione con effetto dal 1° agosto prossimo, e la **parziale rivalutazione** automatica delle pensioni per il biennio 2012 e 2013 sarà riconosciuta e graduata, a partire dal 1 settembre 2015, in funzione decrescente per fasce di importi pensionistici e sarà pari al 100 % per le pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (pensioni fino a 1443 euro lordi), al 40% per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte la minima INPS e pari o inferiori a 4 volte tale trattamento (pensioni da 1.443 a 1.924 euro lordi), al 20% per le pensioni complessivamente superiori a 4 volte la minima INPS e pari o inferiori a 5 volte tale trattamento (pensioni da 1.924 a 2.405 euro lordi) e al 10% per cento per le pensioni complessivamente superiori a cinque volte la minima INPS e pari o inferiori a 6 volte tale trattamento (pensioni da 2.405 a 2.886 euro lordi). La rivalutazione non viene riconosciuta, invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6

Ufficio legislativo

volte il trattamento minimo INPS. Il rimborso dipende dalla fascia in cui si rientra. Secondo le prime stime, si tratta di rimborsi che si muovono tra un minimo di 267 euro lordi e un massimo di 833 euro lordi. La platea dei destinatari interessata dalle misure di rivalutazione e rimborso è di 3,7 milioni di pensionati, con un onere stimato per il bilancio pubblico è pari a **2,18 miliardi** di euro **per il 2015** e a **500 milioni dal 2016**.

Fra le altre misure, il decreto prevede:

- l'anticipazione del pagamento di tutte le pensioni al 1° giorno del mese, a partire da giugno 2015;
- il rifinanziamento degli **ammortizzatori sociali in deroga** per un ammontare pari ad 1 miliardo di euro per l'anno 2015;
- il rifinanziamento dei **contratti di solidarietà** per un ammontare pari a 70 milioni di euro, che va ad incrementare lo stazionamento già previsto per il 2015;
- il rifinanziamento degli **ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca** per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015;- la protezione del montante contributivo, per il calcolo delle future pensioni, dalla caduta del PIL;
- interventi sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento per l'anticipazione del TFR.

COMPETITIVITA' E GIUSTIZIA SOCIALE

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

Bonus 80 euro

Al fine di sostenere i redditi dei lavoratori dipendenti (settore privato, PA, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità), **di importo complessivo annuo non superiore a 26.000 euro, è stato introdotto**, dapprima per il solo anno 2014 e successivamente stabilizzato dalla legge di stabilità 2015, **un bonus di 80 euro mensili** (960 euro annui) in favore dei predetti lavoratori. Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta. La misura, a seguito della legge di stabilità, riguarda circa 10 milioni di contribuenti per un costo complessivo di 9,7 miliardi di euro annui.

Riduzione aliquote Irap

Fra le altre misure, si prevede la **riduzione delle aliquote Irap per le imprese in misura pari al 10 per cento**, applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo.

Pagamento dei debiti della PA

Per accelerare il processo di smaltimento dei debiti dello Stato, degli enti locali e delle regioni nei confronti delle imprese, si estende e velocizza il rilascio dello strumento della certificazione del credito, favorendone la cessione nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari e si estende la garanzia dello Stato sulle cessioni ampliando il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. Tra le altre misure introdotte si segnalano le nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti e dei ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea; l'ampliamento del perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti e la previsione di sanzioni a carico sia delle amministrazioni che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento; l'aumento di 2 miliardi della dotazione per il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali e di 6 miliardi per i pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali. **Misure specifiche riguardano le regioni sottoposte a piani di rientro sanitario e i comuni dissestati.** Inoltre, si introducono strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, con la garanzia dello Stato, che possono essere acquistati dalla Cassa depositi e prestiti e dalle istituzioni finanziarie dell'Ue e internazionali. Sono poi ampliate le fattispecie di compensabilità dei crediti, e si introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini vigenti (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Le amministrazioni dovranno altresì adottare a decorrere dal 1 luglio 2014 il registro unico delle fatture.

Edilizia scolastica

Al fine di favorire la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, si prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun degli anni 2014 e 2015, delle spese sostenute dai comuni per tali interventi e l'assegnazione da parte del CIPE di risorse fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

Rivalutazione delle quote di Banca d'Italia

Si prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013. Si dispone inoltre la riduzione dei compensi riconosciuti alle banche per il servizio di pagamento di imposte e contributi versati con il modello F24.

Aumento delle aliquote su Rendite finanziarie

L'aliquota della tassazione dei redditi di natura finanziaria passa dal 20 al 26 per cento a decorrere dal 1° luglio 2014 e contestualmente si introduce, in via compensativa, un credito di imposta in favore delle Casse di previdenza private e un elevamento all'11,5 per cento, per l'anno 2014, dell'aliquota sui fondi pensione.

Revisione della spesa della PA

Un ampio intervento è dedicato alla riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi in ogni settore. Fra queste: l'ampliamento del ricorso a Consip per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi; la riduzione del trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, con un limite massimo è fissato in 240.000 euro annui; il contenimento delle spese degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale e un risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, relativamente agli incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, all'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio; la soppressione delle tariffe postali agevolate per le campagne elettorali e per le comunicazioni relative alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF effettuate dai partiti politici; Si interviene, infine, sui compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, eliminando la previsione ai sensi della quale la società concessionaria è articolata in una o più sedi nazionali, nonché in sedi regionali.

COMPETITIVITA'

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Misure per il rilancio e lo sviluppo delle imprese:

Credito d'imposta per spese investimento in beni strumentali

Il credito d'imposta è concesso ai soggetti titolari di reddito d'impresa per le spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati fino al 30 giugno 2015. Il credito d'imposta è concesso agli eventi diritto in misura pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali degli ultimi 5 anni, con esclusione dell'esercizio con l'investimento maggiore, compresi nella suddetta tabella. Nel periodo dal 2016 al 2019, **le agevolazioni sono stimate in complessivi 1,2 miliardi di euro.**

Nuova legge Sabatini

Vengono introdotte modifiche alla nuova legge Sabatini, con l'obiettivo di accelerare i tempi per la concessione dei finanziamenti e per semplificare l'accesso al Fondo centrale di garanzia tramite l'attribuzione della valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa direttamente agli intermediari finanziari.

Ace-aiuto alla crescita economica

Le modifiche introdotte all'ACE - aiuto crescita economica sono finalizzate ad estendere la platea dei beneficiari e l'ambito di applicazione della disciplina introdotta a fine 2011, con l'obiettivo di incentivare gli investimenti nel capitale di rischio correlati alla quotazione di imprese in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo. Tale agevolazione consiste in una maggiorazione del 40% della variazione in aumento

del capitale proprio per le imprese quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE. Inoltre, la disciplina della detassazione ACE viene estesa anche alle società incapienti.

Export e internazionalizzazione

Per rafforzare e sostenere l'export e l'internazionalizzazione delle imprese è stata introdotta la garanzia dello Stato in favore di SACE a copertura delle operazioni non di mercato effettuate in settori strategici o in quelli di rilevante interesse nazionale. In fase di prima applicazione è altresì prevista una dotazione del fondo istituito presso il MEF, alimentato con i premi che SACE corrisponderà in conseguenza dell'onerosità della garanzia ad essa concessa, pari a 100 milioni di euro per il 2014.

Facilitazioni per le società alla quotazione in borsa e e all'accesso al capitale di rischio

Per favorire la quotazione in borsa e l'accesso al mercato dei capitali di rischio da parte delle imprese, in particolare delle PMI, sono modificati il Testo Unico sulla Finanza (TUF) e le disposizioni vigenti in materia societaria. Tra le novità più rilevanti si segnalano l'introduzione di nuove disposizioni in materia di **azioni di voto plurimo e per quanto riguarda le società quotate, l'introduzione di una seconda soglia per l'esercizio dell'OPA obbligatoria** che è prevista scattare quando un socio azionista raggiunge il 25% di quote azionarie detenute, che va ad aggiungersi a quella esistente fissata al 30%. La seconda soglia scatterà per chi «a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata». La soglia resterà però al 30% per le società con azionisti proprietari di oltre un quarto del capitale. Le Pmi vengono escluse e potranno scegliere di inserire nello statuto una soglia fra il 20 e il 40%.

Per favorire un più agevole accesso al credito da parte delle imprese, sono state introdotte diverse innovazioni, tra cui: il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi esteso agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e ai fondi di investimento stabiliti in Stati membri dell'UE. La misura, applicabile anche con riferimento ai fondi d'investimento in strumenti di credito stabiliti in Paesi membri o dello spazio economico europeo, è finalizzata a limitare i fenomeni di doppia imposizione giuridica, favorendo l'accesso delle imprese italiane alle fonti di finanziamento estere; l'estensione dell'ambito applicativo del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti anche ai prestiti a medio e lungo termine.

Estensione dell'esercizio attività creditizia anche alle imprese di Assicurazioni

Tra le novità più rilevanti si segnala l'introduzione della possibilità per le imprese assicurative e per le società di cartolarizzazione di svolgere attività creditizia sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti delle imprese (con la Banca d'Italia chiamata a disciplinare i termini e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni periodiche alla Centrale dei Rischi).

Società cooperative di consumo e banche di credito cooperativo

Per quanto riguarda le **società cooperative di consumo e i loro consorzi**, si prevede che la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale **non concorre a formare il reddito imponibile** ai fini IRES entro i limiti comunitari, mentre per le società cooperative di consumo e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, la quota degli utili netti annuali **è fissata al 23%** (per le altre cooperative resta il limite del 30%);

le **banche di credito cooperativo** autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore dei soggetti diversi dai soci, ai fini delle agevolazioni fiscali, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci;

Misure in materia di energia ed efficienza energetica:

Riduzione della bolletta elettrica delle imprese

La "bolletta elettrica" delle imprese è stata ridotta in misura pari al 10%, attraverso la predisposizione di una serie articolata di interventi, per un risparmio complessivo pari a 1,87 miliardi di euro. A tal fine sono state individuate e ridotte talune agevolazioni concesse nel corso del tempo ad imprese del settore del fotovoltaico (**spalmaincentivi**), alle reti interne di utenza e alle imprese operanti nel trasporto ferroviario, i cui oneri sono stati posti a carico del sistema generale delle tariffe elettriche appesantendo proprio il costo della bolletta elettrica della clientela finale. La riduzione della bolletta elettrica per le imprese sarà ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non potrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette "energivore"). **A beneficiare delle disposizioni sono circa 700.000 piccole e medie imprese, di cui 581.265 connesse in bassa tensione.**

Edilizia scolastica

Al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici scolastici, degli asili nido e delle università, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, è stata prevista la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cd. Fondo Kyoto)

Misure in materia ambientale e per il settore agricolo:

Ambiente

Si prevedono numerose disposizioni in materia ambientale che incidono in diversi ambiti di tale materia, quali la **difesa del suolo, le bonifiche, la gestione dei rifiuti, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1), le procedure di valutazione ambientale, la salvaguardia ambientale e di talune specie animali.**

Settore agricolo

Un importante pacchetto di misure prevede specifici interventi per il sostegno e il rilancio del settore agricolo, tra le quali emergono gli interventi finalizzati a semplificare e ridurre i controlli sulle imprese agricole (registro unico dei controlli ed estensione dello strumento della diffida in luogo della sanzione amministrativa), a ridurre il carico fiscale (deduzioni irap al 50 per cento), a favorire la crescita occupazionale nel settore agricolo (sgravio fiscale del 33 per cento per le assunzioni), alla concessione di crediti d'imposta per il sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari (pari rispettivamente al 40 per cento per investimenti fino a 400.000 euro per reti di impresa e fino a 50.000 per l'e-commerce), alla riduzione degli oneri per le spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, al rilancio del settore vitivinicolo e alla tutela della produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Relativamente al Piano giovani, vengono previste facilitazioni sui mutui per il primo insediamento in agricoltura, il riconoscimento della detrazione fiscale del 19 per cento delle spese di affitto dei terreni e lo stanziamento di 80 milioni, a valere sui fondi PAC, per il sostegno delle imprese agricole gestite da agricoltori di età inferiore a 40 anni.

ILVA DI TARANTO

decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (confluito nel decreto legge n. 91/2014 (vedi supra)

Con riferimento alla Società Ilva s.p.a, sono state adottate misure volte a garantire la continuità produttiva e occupazionale del sito industriale di Taranto e il contestuale rispetto delle norme ambientali e sanitarie, in considerazione del fatto che si tratta di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015 n. 20, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

Sempre con riferimento all'Ilva Spa sono state introdotte ulteriori misure speciali volte ad assicurare la continuità aziendale e, quindi, la salvaguardia del livello occupazionale, e sono stati previsti interventi di bonifica, riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, con particolare attenzione alle emergenze industriali, storiche e culturali e apporta alcune modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi recata dal decreto-legge n. 347/2003 e successive modificazioni. In particolare, per l'impianto siderurgico viene rafforzata la disciplina dell'amministrazione straordinaria e autorizzato il Commissario a richiedere il trasferimento e la disponibilità dei circa 1,2 mld di euro sequestrati alla famiglia Riva; Sono state finanziate fino a 400 milioni di euro le attività di risanamento ambientale e gli interventi finalizzati alla ripresa della produzione e confermato il passaggio di risorse da Fintecna alla contabilità dell'amministratore straordinario di Ilva pari a 156 milioni. I contratti di solidarietà, che riguardano circa 4.000 persone, sono stati prolungati per altri 12 mesi. Riguardo all'**indotto produttivo** si prevedono varie norme di natura fiscale e finanziaria per le imprese creditrici e per aiutare l'indotto del Polo siderurgico di Taranto tra le quali la sospensione dei termini dei versamenti di tributi erariali per le imprese di autotrasporto e le piccole imprese che vantino crediti nei confronti di Ilva, il blocco fino al 2017 delle rate dei muti delle Pmi creditrici dell'Ilva, la preveducibilità dei crediti anteriori all'amministrazione straordinaria e lo stanziamento di 35 milioni di euro al Fondo di garanzia delle Pmi per sostenere la liquidità delle aziende collegate all'Ilva.

RIFIUTI E STABILIMENTI INDUSTRIALI

decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (confluito nel decreto legge n. 78 - enti territoriali e nel decreto legge n. 83 - fallimentare, civile e processuale civile)

Modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" riportate, rispettivamente nel Codice dell'ambiente. Introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

CLASS ACTION

Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe

ATTO CAMERA 1335 e connessi

La proposta di legge muove dall'esigenza di potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo (dei soggetti che possono utilizzare questa azione), attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovvero sia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere. A tal fine, la proposta sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile. Ciò per consentire l'accesso all'azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili; introduce incentivi economici all'utilizzo dell'azione, in particolare sostenendo l'attività di coloro che propongono l'azione di classe.

CARCERI

decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 117, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile

Il decreto-legge prevede varie misure:

- a) l'inserimento nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) dell'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano a favore di detenuti e internati, **rimedi risarcitori per i casi di violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)**, disposizione che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", stabilisce che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti";
- b) la modifica del contenuto dell'art. 678 del codice di procedura penale, relativo al procedimento di sorveglianza, prevedendo – in relazione a provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati di Tribunali o Corti penali internazionali - specifici **obblighi di comunicazione** a carico degli uffici giudiziari di sorveglianza e del Ministro della giustizia;
- c) la disciplina della procedura da seguire quando la misura della **custodia cautelare in carcere** viene sostituita dal giudice con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Rispetto alle disposizioni previgenti, il nuovo articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale:
 - stabilisce come regola che l'imputato lasci il carcere e si rechi presso il domicilio senza accompagnamento;
 - disciplina l'eccezione, ovvero l'accompagnamento, quando il giudice ritenga sussistere esigenze processuali o di sicurezza;
- d) l'estensione dell'applicazione delle disposizioni sull'esecuzione dei **provvedimenti limitativi della libertà personale** nei confronti di minorenni anche a coloro che, pur maggiorenni, non abbiano ancora compiuto 25 anni;
- e) la previsione che, ove alla data di assegnazione delle sedi ai **magistrati vincitori dell'ultimo concorso** vi sia una scopertura di organico dei posti di magistrato di sorveglianza superiore al 20%, il CSM possa con provvedimento motivato attribuire esclusivamente a detti magistrati le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità;
- f) un aumento delle **dotazioni organiche della polizia penitenziaria** nonché modifiche alla disciplina del corso a vice ispettore;
- g) la riduzione di sei mesi la proroga delle **funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie**;
- h) disposizioni in materia di **comando e distacco presso altre amministrazioni del personale dell'amministrazione penitenziaria**, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano l'attuale situazione carceraria;
- i) la modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale sui **criteri di scelta delle misure cautelari**, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere.

VIOLENZA STADI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014 n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno

Il provvedimento si propone di rafforzare gli strumenti per il **contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive**, al fine di garantirne la regolarità, la maggiore sicurezza per gli spettatori, in particolare, nelle gare ufficiali di calcio.

Il decreto-legge prevede, tra l'altro:

- a) l'inasprimento delle pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive;
- b) la modifica della disciplina del c.d. D.A.SPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ampliando le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento e ridefinendo i presupposti che consentono al questore di applicare il DASPO anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive così da porre in pericolo la sicurezza pubblica;
- c) l'inapplicabilità ai minori di 14 anni dell'obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per l'intestatario di ogni biglietto;
- d) l'estensione dell'ambito di applicazione della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza;
- e) l'introduzione del divieto per le società sportive di stipulare contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d'impresa registrato con soggetti destinatari di DASpo;
- f) l'estensione del divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, "per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi";
- g) la possibilità che il Ministro dell'interno "in caso di gravi episodi di violenza commessi" in occasione di partite di calcio, possa con proprio decreto: disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite;
- h) l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il decreto-legge riguarda anche i **profili di competenza e responsabilità del Ministero dell'interno** quali la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la gestione dei flussi dei richiedenti lo *status* di protezione internazionale e la funzionalità delle strutture dello stesso Ministero. In particolare:

- a) finanziamenti aggiuntivi per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'afflusso di immigrati sul territorio nazionale;
- b) la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori;
- c) l'assegnazione di 'auto-blu' dismesse al comparto della sicurezza;
- d) la sperimentazione della pistola elettrica (Taser) per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione di pubblica sicurezza.
- e) differimento al 30 giugno 2015 del termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

PROCESSO CIVILE

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Il provvedimento mira ad introdurre nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso:

- a) il **trasferimento in sede arbitrale** di procedimenti civili pendenti;
- b) la convenzione di **negoziazione assistita**, quale accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati; sono disciplinate alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio;
- c) ulteriori semplificazioni del **procedimento di separazione e divorzio**, con la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco;
- d) misure per la funzionalità del **processo civile di cognizione**, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati;
- e) la **tutela del credito e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata** e delle procedure concorsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche;
- f) il procedimento di **tramutamento dei magistrati**;
 - **l'impignorabilità** dei depositi a disposizione delle **rappresentanze diplomatiche**;
 - il ripristino degli uffici del **giudice di pace** a Ostia (Roma) e Barra (Napoli).

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

ATTO CAMERA 2953

Come riportato nella relazione illustrativa, "il disegno di legge è stato elaborato e redatto ad opera della Commissione presieduta dal dottor Giuseppe Berruti, presidente di sezione della Corte di cassazione, costituita con decreto del Ministro della giustizia 27 maggio 2014, con il mandato di predisporre proposte di interventi in materia di processo civile. Per tale ragione, la presente relazione illustrativa riprende i contenuti del «Documento di sintesi sulle fattispecie oggetto di criticità e sulle prioritarie proposte di intervento in materia di processo civile», presentato dalla predetta Commissione di studio. L'intervento normativo delegante ha due obiettivi. Il primo è quello di un processo comprensibile. (...) Secondo obiettivo è la sua speditezza."

Il presente disegno di legge di delegazione legislativa contiene alcuni **interventi in materia di processo civile, l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona.**

RESPONSABILITA' CIVILE MAGISTRATI

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

Legge 27 febbraio 2015, n. 18

La legge modifica la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, anche al fine di adeguare l'ordinamento italiano alle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che sollecita una maggiore effettività nelle procedure previste per il riconoscimento delle responsabilità conseguenti alla errata applicazione del diritto comunitario da parte del giudice.

La legge - che ricomprende il testo dell'A.S. 1626, di iniziativa governativa - modifica la legge n. 117 del 1988 (cd. legge Vassalli) sulla responsabilità civile dei magistrati e si caratterizza per:

- il mantenimento dell'attuale principio della responsabilità indiretta del magistrato (l'azione risarcitoria rimane azionabile nei confronti dello Stato);
- la limitazione della clausola di salvaguardia che esclude la responsabilità del magistrato;
- la ridefinizione delle fattispecie di colpa grave;

- l'eliminazione del filtro endoprocessuale di ammissibilità della domanda;
- una più stringente disciplina della rivalsa dello Stato verso il magistrato.

CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ATTO SENATO 1687

Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti

Il disegno di legge introduce rilevanti modifiche ai codici penale e di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi per rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno della illecita accumulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa.

Si ricordano, fra le altre, le seguenti misure:

- a) l'inasprimento del quadro sanzionatorio del reato di **associazione di tipo mafioso**, di cui all'articolo 416-*bis* c.p.;
- b) l'introduzione il **reato di autoriciclaggio**;
- c) la modifica della disciplina del **falso in bilancio**, attraverso modifiche agli articoli 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori);
- d) in materia di **indagini patrimoniali**, la possibilità per le autorità titolari del potere di proposta sulle di prevenzione patrimoniali di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate;
- e) modifiche al codice antimafia in **materia di sequestro e di confisca**;
- f) la previsione di una **giornata nazionale - prescelta nel 21 marzo - "della memoria e dell'impegno"** in ricordo delle vittime innocenti delle mafie;
- g) la previsione che le vittime di reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo ed i familiari possano ottenere un attestato di **"testimone della memoria storica"** e che da esso possa conseguire nel pubblico impiego il diritto di fruire di permessi lavorativi straordinari;
- h) l'ampliamento del novero degli enti nei cui confronti possono essere effettuati i **controlli sulle infiltrazioni mafiose** e la gestione straordinaria, con esplicita previsione delle società partecipate o dei consorzi pubblici, anche a partecipazione privata;
- i) modifiche legislative volte ad adeguare la normativa italiana concernente le misure restrittive di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale a quanto previsto dalla normativa internazionale ed europea.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Legge 17 aprile 2014, n. 62

Il provvedimento è finalizzato ad ampliare il campo di operatività dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso. A tal fine **viene aumentata la reclusione da 4 a 10 anni** (legislazione attuale da 7 a 12 anni) per lo scambio elettorale politico-mafioso.

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

Legge 23 febbraio 2015, n. 19

La legge aggiunge il **reato di scambio elettorale politico-mafioso** di cui all'articolo 416-ter c.p. tra quelli per i quali sono esclusi l'applicazione dei benefici penitenziari. La legge attribuisce **le funzioni di pubblico ministero** nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali funzioni, in base al citato sistema del doppio binario (e per finalità di specializzazione) sono svolte per i reati di mafia ed una serie di altri gravi reati associativi, dalla DNA (Direzione distrettuale antimafia), cui corrisponde sul piano investigativo la DIA (Direzione investigativa antimafia).

MAGISTRATURA ONORARIA

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

ATTO SENATO 1738

Il provvedimento è finalizzato ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria.

In particolare il ddl:

- a) reca una delega al Governo finalizzato all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di **uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari**;
- b) prevede l'**inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale**, superando le distinzioni tra le due figure - ridenominate "giudici onorari di pace" - e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione complessiva e della pianta organica;
- c) stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale;
- d) specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

INTERCETTAZIONI E PROCESSO PENALE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi

ATTO CAMERA 2798

Il disegno di legge prevede:

- a) modifiche del codice penale sull'estinzione del reato per condotte riparatorie;
- b) aumentata la pena della reclusione da 6 a 12 anni (attualmente la pena è la reclusione da 4 a 10 anni) per il reato di **scambio elettorale politico-mafioso**;
- c) aumentata la pena della reclusione per furto in abitazione e con strappo;
- d) una delega al Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale;
- e) modifiche del codice di procedura penale con interventi sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione, dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito e sulla semplificazione delle impugnazioni;
- f) modifiche delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e della normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;
- g) riforma della disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza;
- h) una delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario anche in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione.

Si ricorda che è all'esame della Camera **un emendamento** sulle intercettazioni telefoniche che prevede che costituisca **delitto**, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, **la diffusione**, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è **esclusa** quando le registrazioni o le riprese sono utilizzabili nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

ANTITERRORISMO E PROROGA MISSIONI INTERNAZIONALI

decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Il decreto-legge contiene norme non solo di proroga delle missioni internazionali di pace, ma anche di contrasto al terrorismo che, tra l'altro, colpiscono le attività addestrative, il reclutamento, l'uso di documenti falsi e il trattamento di sostanze esplosive.

Si riportano di seguito alcune delle misure previste dal decreto-legge:

- e) la punizione dei **delitti di terrorismo**: con la reclusione da 5 a 8 anni i c.d. *foreign fighters*, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo; con la reclusione da 5 a 8 anni chiunque organizzi, finanzia o propagandi viaggi all'estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo; con la reclusione da 5 a 10 anni colui che, dopo avere autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi nonché alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti;
- f) l'introduzione di misure per il contrasto alle **attività di proselitismo** attraverso Internet dei c.d. *foreign fighters*;
- g) la modifica della disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale sulle **intercettazioni preventive**, anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e con riguardo all'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico;
- h) la previsione che la **polizia postale e delle comunicazioni** debba costantemente tenere aggiornata una *black-list* dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo;
- i) l'introduzione in capo agli *Internet providers* specifici **obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti** connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete;
- g) la previsione nel **testo unico immigrazione** dell'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.

OPERAZIONE STRADE SICURE

decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio (confluito nel decreto legge n. 78 - enti territoriali)

Proroga per il periodo **dal 1° luglio al 31 dicembre 2015**, l'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate già impegnato nella «Operazione strade sicure» che prevede la collaborazione delle Forze armate, per le esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo. Il precedente decreto legge n. 7 del 2015 aveva fissato la proroga fino al 30 giugno 2015.

GIUSTIZIA PENALE

Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive

ATTO CAMERA 2813

Il disegno di legge di delega è teso a introdurre misure di razionalizzazione, semplificazione e accelerazione della disciplina processuale in materia di assistenza giudiziaria, in materia di estradizione, di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero, di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché modifiche al codice di procedura penale

in materia di estradizione per l'estero riguardanti il termine per la consegna e la durata massima delle misure coercitive.

PENE DETENTIVE NON CARCERARIE

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Legge 28 aprile 2014, n. 67

Il provvedimento:

a) reca deleghe al Governo:

- per l'**introduzione di pene detentive non carcerarie** (reclusione e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione;
- per la depenalizzazione e la **trasformazione in illeciti amministrativi** dei reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, purché non attinenti ad alcune materie escluse (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale); di specifici reati contenuti nel codice penale (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza); del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali); di alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; del reato di immigrazione clandestina;

b) disciplina, anche nel processo penale ordinario, della **sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato**;

c) disciplina del procedimento nei confronti degli **irreperibili**.

PROCEDIMENTO PENALE

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili

Legge 11 agosto 2014, n. 118

La legge reca l'introduzione dell'articolo 15-bis nella legge 28 aprile 2014, n. 67 al fine di introdurre **una norma transitoria per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei riguardi degli irreperibili**. La *ratio* è quella di estenderne gli effetti ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 67 del 2014. Ciò, tuttavia, alla sola condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Si introduce, quindi, una disposizione derogatoria in forza della quale le disposizioni previgenti alla disciplina introdotta nell'aprile del 2014 continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti in corso in cui sia stato dichiarato contumace l'imputato e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità

Legge 16 aprile 2015, n. 47

Il provvedimento è volto a **limitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere**, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, si prevede:

- **la limitazione della discrezionalità del giudice** nella valutazione delle esigenze cautelari;

- il ricorso alla custodia in carcere soltanto quando **le altre misure coercitive o interdittive**, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate;
- modifiche riguardo l'applicazione della custodia in carcere per alcuni **reati di particolare gravità**;
- l'introduzione dell'obbligo per il giudice - nel disporre la custodia cautelare in carcere - di spiegare i **motivi dell'inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari** con uso dei cd. braccialetti elettronici;
- il giudice può comunque permettere l'adozione degli arresti domiciliari (in luogo della custodia in carcere) ove, sulla base di elementi specifici, ritenga che **il fatto sia di lieve entità** e che gli arresti domiciliari soddisfino le esigenze cautelari;
- il rafforzamento degli **obblighi di motivazione del giudice**;
- nell'ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del PM, può anche applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva;
- **la perdita di efficacia delle misure interdittive** decorso il termine stabilito dalla relativa ordinanza; **l'aumento da 2 a 12 mesi** della durata massima delle misure stesse; la loro possibile rinnovazione per esigenze probatorie non oltre il limite di durata massima;
- modifiche della norma sul **riesame presso il cd. tribunale della libertà** delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva;
- modifiche della norma relativa all'**appello avverso le ordinanze** che dispongono misure cautelari personali;
- nel caso in cui la Cassazione - su ricorso dell'imputato - abbia annullato con rinvio un'ordinanza che aveva disposto o confermato una misura coercitiva, il giudice del rinvio: decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti; deposita in cancelleria l'ordinanza nei 30 gg. dalla deliberazione. La mancata decisione (del giudice del rinvio), come pure il mancato deposito dell'ordinanza, nei termini indicati comportano la perdita di efficacia della misura coercitiva;
- l'integrazione della possibilità di visite dei genitori detenuti al minore infermo con riguardo alla visita al figlio portatore di *handicap grave*; inoltre si prescinde dal requisito dell'età in presenza di visite specialistiche a figli affetti da *handicap grave*; l'estensione della disciplina del diritto di visita nel caso di coniuge o convivente affetto da *handicap grave*;
- l'obbligo da parte del Governo di una relazione annuale al Parlamento contenente informazioni e dati sulle misure cautelari, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.

DIVORZIO BREVE

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Legge 6 maggio 2015, n. 55

Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:

- anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
- anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
- stabilire una disciplina transitoria.

Nelle separazioni giudiziali riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio e fa decorrere tale termine, come attualmente già previsto, dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali e fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Viene poi anticipato lo scioglimento della comunione legale:

- **nella separazione giudiziale**, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
- **nella separazione consensuale**, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione purchè omologato.

E' poi aggiunta una disposizione di natura procedurale secondo cui - in caso di comunione dei beni - **l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all'ufficio di stato civile** per l'annotazione dello scioglimento della comunione (sull'atto di matrimonio).

La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

ACCESSO PROPRIE ORIGINI

Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità

ATTO SENATO 1978 (approvato dalla Camera)

La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma **anche il figlio non riconosciuto alla nascita** da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, possano, compiuti gli anni diciotto, chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici.

TORTURA

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

ATTO SENATO 10-C (terza lettura)

Il provvedimento introduce gli articoli 613-bis (*Tortura*) e 613-ter (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*) nel titolo XII (delitti contro la persona), sez. III (delitti contro la libertà morale) del codice penale.

In particolare:

- a) l'articolo 613-bis del codice penale punisce con **la reclusione da 3 a 10 anni** chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigi-lanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa. Se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della **reclusione da 5 a 12 anni**;
- b) l'articolo 613-ter del codice penale punisce **l'istigazione a commettere tortura**, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (reato proprio), sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della **reclusione da 6 mesi a 3 anni** si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione;
- d) le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura **non sono utilizzabili** in un processo penale;
- e) **sono vietate le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni** ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani;
- g) **l'impossibilità di godere della immunità diplomatica** agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da corti internazionali.

FALLIMENTO, CIVILE, PROCESSUALE CIVILE E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

Detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa. In particolare, sono previste disposizioni che introducono:

- **facilitazioni per l'accesso al credito** da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva);
- **maggiore competitività nel concordato preventivo**, con la possibilità di apertura sia ad offerte concorrenti per l'acquisto dei beni che a proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore;
- un **nuovo accordo di ristrutturazione** dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti;
- **un'azione revocatoria semplificata** per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;
- più stringenti requisiti per i **curatori** nel fallimento nonché la possibilità di **rateizzare il prezzo** delle vendite e degli altri atti di liquidazione;
- una disciplina migliorativa per i contratti pendenti nel concordato preventivo;
- una serie di novità in materia di **esecuzione forzata** con la finalità di velocizzare le procedure (tra cui, specifiche riduzioni di termini, la rateizzazione del prezzo di vendita, la degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa dell'espropriazione immobiliare, l'istituzione del portale unificato delle vendite esecutive); - **disposizioni in materia fiscale** volte ad ampliare la deducibilità delle perdite ai fini Ires e Irap;
- modifiche della disciplina del **processo civile telematico**.

Specifiche disposizioni riguardano la proroga della **permanenza in servizio dei magistrati ordinari**, l'abrogazione della prevista **riorganizzazione territoriale dei TAR** nonché l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di **2.000 unità** di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane.

AMPLIAMENTO SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA ANTIMAFIA

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Approvato definitivamente

Modifica la formulazione dell'articolo 85 del Codice antimafia, concernente i **soggetti sottoposti alla verifica antimafia**. Il provvedimento **estende le verifiche antimafia a tutti i familiari conviventi** dei titolari di incarichi rilevanti nell'impresa, a prescindere dal dato della loro residenza in Italia, realizzando così un ampliamento delle categorie dei soggetti sottoposti a verifica.

DELEGA FISCALE

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita

Legge 11 marzo 2014, n. 23

Con i provvedimenti di attuazione della delega fiscale il Governo si è impegnato a intervenire per la definizione di un sistema più equo, trasparente, semplificato e orientato alla crescita. Le tematiche oggetto di delega riguardano: la revisione del catasto dei fabbricati; le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio; il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo; la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali; la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette; la disciplina dei giochi pubblici; le nuove forme di fiscalità ambientale.

Nei mesi scorsi hanno ultimato il loro processo legislativo tre decreti delegati recanti:

1) Semplificazioni fiscali e la dichiarazione dei redditi precompilata (Decreto legislativo n. 175/2014):

Tra le misure previste nel decreto, oltre all'introduzione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, si segnalano la revisione della disciplina concernente i **rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri**. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle **addizionali regionali e comunali**. Tra gli adempimenti fiscali da semplificare, la norma di delega richiama quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità, nonché quelli relativi ai sostituti d'imposta, dei Caf e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica.

2) Misure in materia di tassazione dei tabacchi lavorati (Decreto legislativo n. 188/2014):

In estrema sintesi, **le modifiche alla tassazione delle sigarette concernono sia la struttura che la misura dell'accisa**; viene introdotto un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA. Per effetto delle modifiche, dunque, la variazione dell'imposta dovrebbe - complessivamente - risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti. L'esplicito scopo delle norme è di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate per l'Erario. Si introduce un regime di modificabilità delle aliquote consentendone la variazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto. Le modifiche investono anche i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette; si prevede inoltre la nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione, il cui livello di tassazione viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette. Sono sottoposti ad imposta di consumo i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. sigarette elettroniche. Anche in tale caso è prevista la possibilità, con decreto ministeriale, di variare l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, sono esclusi dall'accisa. Si rammenta che la commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie. Le maggiori entrate prodotte dalle norme in commento, quantificate in 145 milioni di euro dal 2015 e 146 milioni di euro dal 2016, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali

nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.

3) *Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie ai fini dell'attuazione della riforma del catasto (Decreto legislativo n. 198/2014):*

Il nuovo Catasto, allineando i valori catastali ai valori economici reali, permetterà di correggere i problemi di equità orizzontale e verticale che il vigente sistema ha determinato in materia di imposizione di immobili. **Il nuovo processo estimativo abbandonerà il sistema che classifica gli immobili su categorie e classi e si baserà solo su due classificazioni di fabbricati, «ordinari» e «speciali». A ogni unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale.** Le unità immobiliari saranno individuate non più attraverso il sistema attuale basato sul numero dei vani disponibili nell'unità, ma mediante il più oggettivo criterio della superficie misurata in metri quadrati. Rilevata la superficie di ogni immobile, le rendite e i valori patrimoniali saranno determinati per gli immobili «ordinari» applicando apposite funzioni statistiche che mettano in relazione il reddito e il valore medio ordinario di mercato con le specifiche caratteristiche legate alla posizione dell'immobile e ad altri fattori in grado di aumentarne o diminuirne il valore complessivo. Per determinare i valori dei fabbricati «speciali» si procederà mediante stima diretta, mentre le relative rendite saranno calcolate applicando saggi di redditività media ai valori patrimoniali. Una revisione generale degli estimi potrà essere effettuata ogni dieci anni e con cadenza quinquennale saranno adottati coefficienti di adeguamento. Un quarto punto, relativo al regime forfetario di tassazione per i contribuenti di minori dimensioni, è stato invece anticipato nella Legge di stabilità per il 2015, senza ricorrere al decreto attuativo.

Considerata l'imminente scadenza dell'esercizio delle deleghe, il Governo, nell'intento di riaffermare l'importanza e la priorità dell'attuazione della delega fiscale, ha approvato una **proroga di sei mesi dei termini per completare il processo di attuazione della delega e l'adozione dei restanti provvedimenti.** Nei prossimi mesi, pertanto, dovrebbero essere emanati i seguenti decreti: sistema estimativo del catasto dei fabbricati; fatturazione elettronica; fiscalità delle imprese individuali e delle società di persone nonché disciplina delle nuove iniziative imprenditoriali e delle imprese minori; misure per la crescita ed internazionalizzazione delle imprese; revisione del regime degli ammortamenti dei beni materiali; regime del gruppo IVA; certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (revisione delle disposizioni antielusive e disciplina abuso del diritto; comunicazione e cooperazione rafforzata tra imprese e amministrazione finanziaria); incentivi alla *tax compliance* (minori adempimenti per i contribuenti e riduzione eventuali sanzioni); revisione e ampliamento sistema di tutoraggio; ampliamento istituto rateizzazione debiti tributari; revisione interpelli; revisione del sistema sanzionatorio pena tributario).

4) Crescita e internazionalizzazione delle imprese (Schema n. 161-bis) - espresso parere

Introdotta una norma volta ad incentivare fiscalmente il rientro in Italia di lavoratori con qualifiche elevate. La disposizione prevede che il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano beneficino per cinque anni di una riduzione del reddito imponibile del 30%. Possono accedere all'incentivo i soggetti che nei cinque anni precedenti non siano stati residenti in Italia, che svolgano una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano e che rivestano una qualifica per la quale sia richiesta una alta specializzazione e il titolo di laurea.

Lo schema di decreto legislativo, nel suo complesso, intende rafforzare il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese: ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.

Il provvedimento che risulta dal secondo esame preliminare conferma le norme sul rafforzamento dei ruling internazionali, ossia accordi preventivi con il fisco per le imprese che detengono attività internazionali.

I principali ambiti di operatività degli accordi preventivi riguardano la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l'attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l'individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull'erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi. Per il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella di conclusione dell'accordo il contribuente ha comunque la possibilità di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo. Tali circostanze, viene specificato accogliendo le osservazioni dei pareri parlamentari, devono sussistere congiuntamente per uno o più periodi di imposta precedenti alla stipula del contratto ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza.

Introduce anche l'istituto dell'interpello per le società che effettuano nuovi investimenti, per dare certezza in merito ai profili fiscali del piano di sviluppo che si intende attuare. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell'investitore di un business plan con la descrizione dell'ammontare dell'intervento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l'incremento occupazionale e i riflessi che esso ha sul sistema fiscale italiano.

Per l'accesso all'istituto è prevista una soglia minima di 30 milioni di euro per l'investimento, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull'occupazione.

La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

5) Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Schema n. 162-bis) - espresso parere

Le principali novità introdotte riguardano un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, nei processi per la definizione delle regole tecniche, delle modalità e dei termini per la trasmissione telematica delle fatture. Un'altra novità riguarda i gestori di distributori automatici per i quali la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria. Si prevede che nella stesura del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla definizione dei tracciati informativi, degli standard di sicurezza e delle tecniche di hardware saranno adottate soluzioni che consentiranno di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e di garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi automatici, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi.

Confermate le altre misure del decreto legislativo che si rivolge a tutti i soggetti passivi Iva e introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che la utilizzano la fatturazione elettronica, In particolare, lo schema di decreto legislativo:

- prevede in via opzionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture (e relative variazioni), emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio;
- rende disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, da parte dell'Agenzia delle entrate, il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura, il suo invio e la conservazione delle fatture elettroniche;
- rende disponibile, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA (da individuare con apposito DM, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica) il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche già utilizzato per gli scambi con la P.A;
- si introducono modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche 'da remoto', riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati.

Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto 'spesometro' e alle 'black lists' e i contratti di leasing. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.

6) Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Schema n. 163-bis) - espresso parere

Il provvedimento ha la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l'accertamento e *tax compliance*.

Nel secondo esame preliminare il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità per tenere conto delle osservazioni contenute nei pareri parlamentari. In particolare, per quanto riguarda i termini di accertamento, il dlgs contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui il loro raddoppio, in presenza di un reato penale, è possibile a condizione che la denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell'accertamento. Il raddoppio non opera se la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

Accogliendo una condizione contenuta nei pareri parlamentari è stata inserita una disposizione che salva gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Sono fatti salvi anche gli effetti degli inviti a comparire e dei processi verbali di contestazione a condizione che i relativi atti con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.

Un'altra novità introdotta con il secondo esame preliminare del decreto riguarda una specifica disposizione sulla cosiddetta 'Voluntary Disclosure'. Si prevede che possano accedere alla collaborazione volontaria e quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale le attività e le imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l'accertamento fiscale.

Confermato le disposizioni sull'abuso del diritto e l'elusione fiscale che si unificano in un unico concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) con una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).

I presupposti per l'esistenza dell'abuso sono:

1. l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell'attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali);
2. la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
3. la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l'effetto essenziale dell'operazione.

Quando l'Agenzia delle Entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.

Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da "valide ragioni extrafiscali non marginali" anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente.

Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto l'onere della prova della condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle "valide ragioni extrafiscali" che stanno alla base delle operazioni effettuate.

Confermata anche l'istituzione di un nuovo schema di relazioni tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti denominato "Regime di adempimento collaborativo", valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.

L'accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l'autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l'istituzione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell'Agenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.

7) Revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Schema n. 181)

L'obiettivo della legge delega è quello della revisione dell'organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalla loro istituzione, in funzione del potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l'attrattività degli investimenti in Italia.

Controlli meno invasivi: la riorganizzazione delle agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del **'controllo**

amministrativo unico'. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l'attività dell'impresa.

Nell'operazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista una riduzione dell'organico dirigenziale con la contestuale riattivazione delle procedure concorsuali.

8) Stima e monitoraggio evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Schema n. 182)

Si prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette "spese fiscali", sulla rilevazione e l'evoluzione dell'evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell'azione di contrasto inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

SPESE FISCALI: viene introdotta un'operazione annuale di riordino da inserire all'interno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità. L'obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione.

Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

EVASIONE FISCALE: il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Def, che recepisca le valutazioni effettuate dall'Istat sull'economia sommersa e contenga una stima dell'evasione fiscale e contributiva. Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all'evasione e le nuove iniziative programmate. La stima dell'evasione viene effettuata attraverso la misurazione del *tax gap*, ossia la differenza tra le imposte e i contributi effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto adempimento.

9) Revisione del sistema sanzionatorio (Schema n. 183)

Ha l'obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.

FRUDE FISCALE: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando 1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifici per ostacolare l'attività di accertamento; 2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.

Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.

Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.

Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all'ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

DICHIARAZIONE INFEDELE: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l'imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposte sanzionatorie di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l'iva e la riscossione dei tributi. L'obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell'adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la

sanzione viene aumentata del 50%. E' prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all'imposta o al credito dichiarato.

10) Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Schema n. 184)

Contenzioso tributario

L'intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:

- 1) l'estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
- 2) l'estensione della tutela cautelare al processo tributario;
- 3) l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.

Per **ridurre il contenzioso tributario** viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall'Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall'ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).

La **tutela cautelare** viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell'atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.

L'immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo, oppure un'azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per quanto riguarda l'esecutività delle sentenze in favore dell'Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l'immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.

Interpello: in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare l'istituto dell'interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria e circa l'applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo. Possono presentare istanze di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d'impresa.

E' prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni. Per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all'interpello, scritta e motivata, vincola l'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.

11) Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Schema n. 185)

L'obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche l'erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.

In caso di definizione concordata dell'accertamento, **il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché**

tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.

Viene introdotto il principio del **'lieve inadempimento'**, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.

L'avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l'affidamento delle somme da parte dell'ente creditore all'agente della riscossione.

Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che **l'agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una situazione temporanea di difficoltà**. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.

L'aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6% del riscosso (oggi l'aggio è all'8%).

Si rammenta che il **27 giugno 2015** è **scaduto il termine** per l'attuazione della delega. Restano quindi **inattuate o parzialmente attuate** le seguenti **norme**:

- revisione del **catasto dei fabbricati**, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);
- revisione della **riscossione degli enti locali** (articolo 10, comma 1, lettera c);
- revisione dell'imposizione sui **redditi di impresa** (articolo 11, comma 1, lettera a);
- razionalizzazione dell'**imposta sul valore aggiunto** e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);
- revisione della disciplina dei **giochi pubblici e rilancio del settore ippico** (articolo 14);
- revisione della **fiscalità energetica e ambientale** (articolo 15).

VOLUNTARY DISCLOSURE

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio

Legge 15 dicembre 2014, n. 186

Le norme in materia di "voluntary disclosure" prevedono una **procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero**. Tra le novità più significative introdotte durante l'esame parlamentare del provvedimento si segnala l'estensione soggettiva ed oggettiva della procedura, che sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia, nonché l'introduzione del reato di autoriciclaggio.

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

L'attività di **cooperazione fiscale internazionale**, condotta dall'Italia per il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale transfrontaliera, ha indotto il legislatore ad apportare modifiche alla normativa vigente in materia di **individuazione dei cd. "regimi fiscali privilegiati"**. Fra le più significative si segnalano:

L'assegnazione (*legge di stabilità 2015*) al Ministro dell'economia e delle finanze del compito di individuare, con proprio decreto, gli Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati, indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato scambio di informazioni, eliminando dunque il criterio relativo al livello adeguato di tassazione, nonché per l'individuazione delle CFC.

Decreto legislativo n. 29 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.

Il provvedimento disciplina le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle "informazioni prevedibilmente rilevanti" in materia fiscale per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri.

Si segnalano, infine, i Protocolli d'intesa con Svizzera (fine del segreto bancario), Liechtenstein e Principato di Monaco e la convenzione in materia fiscale con la Città del Vaticano.

ANTICORRUZIONE

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

Legge 27 maggio 2015 n. 69

Il codice penale viene modificato in più parti per inasprire tanto le pene principali quanto le pene accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. Viene subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena al condannato per alcuni delitti contro la P.A. anche alla condizione specifica della riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa (in caso di corruzione in atti giudiziari, nei confronti del Ministero della giustizia). Amplia la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Vengono inasprite tutte le pene previste per il reato di associazione di stampo mafioso e ne estende l'operatività anche a quelle straniere. Modifica la disciplina del patteggiamento, prevedendo che quando si procede per alcuni delitti contro la P.A., l'accesso a questo rito speciale sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito. Si prevede l'informazione da parte del PM al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione nei casi in cui venga esercitata l'azione penale per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Prevede alcune modifiche alla legge n. 190 del 2012 cd Severino incrementando, tra l'altro, alcuni poteri dell'Autorità nazionale dell'anticorruzione.

LA BUONA SCUOLA

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Legge 13 luglio 2015, n. 107

Il disegno di legge intende disciplinare l'**autonomia delle istituzioni scolastiche** dotando le scuole delle necessarie risorse umane, materiali e finanziarie e degli strumenti necessari a realizzare le proprie scelte formative ed organizzative.

A tal fine:

- a) è autorizzato un **piano straordinario di assunzione** di oltre centomila docenti (**102.734 unità**) delle scuole statali di ogni ordine e grado. Tali assunzioni riguarderanno sia i **vincitori e gli idonei del concorso completato nel 2012** che i **precari inseriti nella cosiddetta prima fascia delle graduatorie ad esaurimento**, note anche come **GAE**;
- b) è introdotto l'**organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa**;
- c) è previsto un **piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia**, costituito da posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa. L'organico dell'autonomia è funzionale alle necessità didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche che emergono dal piano triennale dell'offerta formativa;
- d) è indetto, entro il 1° dicembre 2015, il **nuovo concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente** per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia;
- e) le istituzioni scolastiche individuano altresì il **fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia**, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare e predispongono il **piano triennale dell'offerta formativa** che rappresenta il documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica. Il Piano triennale dell'offerta formativa è **elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte gestionali e amministrative definiti dal dirigente scolastico ed è infine approvato dal consiglio di istituto**;
- f) a **decorrere dall'anno scolastico 2016/2017** il dirigente scolastico sceglierà i docenti per la propria scuola proponendo l'incarico, di durata triennale, ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento;
- g) sono introdotti criteri per la **valutazione dei dirigenti scolastici** e per il **conferimento delle funzioni ispettive**;
- h) è istituito, per la **valorizzazione del merito del personale docente**, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un **apposito fondo**, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dal 2016;
- i) è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo di **500 euro annui**;
- j) sono introdotti nelle **scuole secondarie di secondo grado**, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, **insegnamenti opzionali**, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione;
- k) è introdotto il *Curriculum dello studente* che ne individua il profilo associandolo ad una **identità digitale** e raccoglie tutti i **dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro**;
- l) sono introdotti **percorsi di alternanza scuola-lavoro** attuati negli **istituti tecnici e professionali** per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno **400 ore** e nei **percorsi liceali** per una durata complessiva nel triennio di almeno **200 ore**;
- m) è istituito lo *school bonus*: un credito d'imposta del **65%** per il 2015 e il 2016 e del **50%** per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti;
- n) la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica nelle scuole paritarie per un importo annuo non superiore a **400 euro** per studente;
- o) è introdotto il **Piano Nazionale Scuola Digitale**;

BENI CULTURALI

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

Il provvedimento introduce **un regime fiscale agevolato** di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, prevede semplificazioni delle procedure amministrative per la realizzazione del **Grande Progetto Pompei**, reca misure per il rilancio del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta, per la tutela del decoro dei siti culturali, per l'organizzazione e il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, benefici fiscali per attrarre investimenti esteri in Italia e migliorare la qualità dell'offerta nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, misure sul Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali, il rifinanziamento del Fondo "Mille giovani per la cultura", Capitale della cultura e progetti di valorizzazione, misure per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, l'introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e di un credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive, misure sullo *standard* per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche - Distretti turistici, in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche, misure sullo *start-up* turismo, per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica, l'Istituzione del gruppo di lavoro sul *tax free shopping*, misure per la riorganizzazione del Mibact e per il rilancio dei musei, per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.

BANCA D'ITALIA E NUOVO SISTEMA DI VIGILANZA BANCARIA

decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 12 maggio 2014 n. 75, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

Al fine di garantire l'avvio del meccanismo di vigilanza unico del sistema bancario da parte della Banca centrale europea, previsto a partire dal prossimo novembre 2014, **alla Banca d'Italia è stata riconosciuta la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio di attività di vigilanza ad essa attribuite**, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE. Più in dettaglio, la Banca d'Italia potrà avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea; **la consulenza dei soggetti terzi avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari**. Tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita sono coperti da segreto d'ufficio; i soggetti terzi dovranno riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza.

RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI (INVESTMENT COMPACT)

decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (c.d. Investment compact)

Con tale provvedimento, il Governo ha inteso operare una sostanziale riforma della disciplina delle banche popolari, disciplinare puntualmente la tempistica dei trasferimenti di conti di pagamento, nonché emanare un insieme di disposizioni - ordinarie, finanziarie e fiscali - che incentivino l'afflusso di investimenti, anche esteri, nel sistema imprenditoriale italiano. In particolare:

Riforma delle banche popolari

Il provvedimento c.d. *investment compact* prevede una profonda riforma delle banche popolari e affronta altre due questioni cruciali per l'economia nazionale quali l'accesso al credito e il rilancio degli investimenti.

Nello specifico, la riforma delle banche popolari, prevede: **l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro**; la disciplina delle vicende straordinarie societarie (**trasformazioni e fusioni**) che si applica alle banche popolari, con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie; **l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto**; **l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario**, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari; **l'introduzione di limiti al voto capitaro**, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto. Per effetto di tali disposizioni le banche popolari vengono pertanto distinte in due categorie, a seconda della dimensione dell'attivo. Per quelle il cui attivo è inferiore a 8 miliardi si preserva il ruolo di istituti con vocazione territoriale. Pur mantenendo i tratti essenziali del modello cooperativo vengono introdotti alcuni correttivi, con l'obiettivo di favorire una *governance* più efficiente e un accesso migliore al mercato dei capitali (possibilità di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto, l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari, l'introduzione di limiti al voto capitaro). Per le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi si prevede invece la loro trasformazione in SpA entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento attuativo della Banca d'Italia, così da adeguare alle prassi ordinarie la *governance* degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni che nella maggioranza sono anche

società quotate in borsa. L'obiettivo della riforma è quello di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo derivante dall'unione bancaria.

Portabilità dei conti correnti

Le novità in materia di **portabilità dei conti di pagamento** recepiscono quanto previsto dalla normativa europea (Direttiva n. 2014/92/UE) in materia di trasferimento di conti di pagamento. In particolare, **le norme fissano un termine massimo (12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore) entro cui gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento devono perfezionare le procedure di trasferimento di un conto di pagamento, che devono essere eseguite senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente.** In caso di **mancato rispetto dei termini**, al cliente **spetta un indennizzo** in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento. Si demanda a uno o più decreti del MEF, sentita la Banca d'Italia, la definizione dei criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela.

Il secondo blocco di misure contenute nel provvedimento *investment compact* riguarda l'accesso al credito e il rilancio degli investimenti.

Autorizzazione all'esercizio di attività creditizia per CDP

Si attribuisce la competenza all'esercizio dell'attività creditizia a Cassa Depositi e Prestiti, che può esercitarla direttamente o tramite la SACE Spa, ovvero tramite una diversa società controllata e, in quest'ultimo caso, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Investimenti e incentivi per le PMI innovative

Si introduce la definizione di "piccole e medie imprese innovative", che potranno accedere ad alcune delle misure agevolative attualmente riservate alle start-up innovative, tra le quali quelle in materia di raccolta di capitale di rischio, consentendo che essa avvenga mediante *crowdfunding*.

Tassazione agevolata per i marchi commerciali (patent box)

La disciplina della *patent box*, introdotta dalla legge di stabilità 2015, relativa ai redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti viene estesa, nella misura del 50 per cento, ai marchi commerciali, nonché alle attività di valorizzazione della proprietà intellettuale sviluppate o gestite in outsourcing con le società del gruppo.

Agevolazioni fiscali per gli investitori istituzionali esteri

Al fine di consentire alle imprese italiane di beneficiare di tutti gli strumenti finanziari di cui beneficiano le imprese concorrenti in ambito europeo, sono previste **agevolazioni fiscali per gli investitori istituzionali esteri che effettuano finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese** del nostro Paese.

Società per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese

Viene istituita la **società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese**, con capitale sociale interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali attraverso l'emissione di azioni, a cui è affidato il compito di **ristrutturare, sostenere e riequilibrare la struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato**. La presenza della società nelle imprese oggetto di ristrutturazione o riequilibri finanziario, non potrà superare la durata massima di 7 anni.

Nuova legge Sabatini

Al fine di rendere più agevole e velocizzare il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso

produttivo, si consente il **ricorso facoltativo** e non più obbligatorio all'apposito *plafond* costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle PMI. **Le banche e le società di *leasing* potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.**

Fondo di garanzia per le PMI

Si estende l'operatività del Fondo alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, entro i limiti stabiliti dal codice delle assicurazioni private, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.

BANCHE MULTILATERALI

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi

Legge 24 novembre 2014, n. 173

Prevede l'ampliamento della partecipazione finanziaria dell'Italia alla Banca di sviluppo dei Caraibi (sottoscrizione di oltre 9.300 azioni per un valore di oltre 9 milioni di euro) e alla Banca interamericana di sviluppo (sottoscrizione di 9.800 azioni per un valore di 2 milioni di euro).

CREDITO AL CONSUMO - PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario

Legge 2 aprile 2015, n. 44

L'istituto del prestito vitalizio ipotecario consente al proprietario di un immobile di età superiore a 65 anni di convertirne parte del valore in contanti, per soddisfare esigenze di liquidità, senza dover lasciare l'abitazione posta in garanzia, ovvero di ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Le nuove norme semplificano le modalità di accesso al prestito, per renderlo una forma alternativa e praticabile di finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale. Viene consentito alle parti di concordare modalità di rimborso graduale di interessi e spese, anziché corrisponderle contestualmente alla scadenza del finanziamento. Inoltre, nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento, viene lasciato agli eredi del beneficiario la scelta tra l'estinzione del debito nei confronti della banca, la vendita dell'immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito. La nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa norma.

MODIFICHE AL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II)

Nel dare attuazione alla direttiva 2009/138/UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, lo schema di decreto contiene numerose **modifiche al Codice delle Assicurazioni** private al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia assicurativa salvaguardando, il più possibile, l'impostazione del codice medesimo. Il sistema Solvency II rivisita la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio. In sostanza, la direttiva ha segnato un cambiamento radicale nelle modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali (maggiormente basati su tutti i rischi effettivamente assunti dall'impresa o dal gruppo nello svolgimento dell'attività) e ha disposto, oltre a una vigilanza più coordinata sui gruppi, il rafforzamento dei poteri dell'autorità nel cui Paese è stabilita la compagnia capogruppo. La direttiva Solvency II è basata su tre "pilastri", a cui si aggiunge una disciplina organica sui gruppi: requisiti patrimoniali quantitativi (primo pilastro); requisiti qualitativi: governance, gestione del rischio e vigilanza (secondo pilastro); requisiti informativi a fini di vigilanza e di trasparenza nei confronti

Ufficio legislativo

del mercato (terzo pilastro). Tali pilastri sono recepiti nel nostro ordinamento attraverso lo schema di decreto legislativo in esame.

CONCORRENZA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

ATTO CAMERA 3012

Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori è predisposta in attuazione dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 («Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), la legge annuale per il mercato e la concorrenza. Contiene pertanto disposizioni che, conformemente alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvedono a rimuovere alcuni ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori; altre norme, pur non intervenendo su specifiche questioni prese in considerazione da segnalazioni dell'Autorità, contengono comunque misure di semplificazione e liberalizzazione dell'attività economica. In particolare:

Assicurazioni. Viene previsto l'obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l'automobilista accetta clausole liberamente offerte dalle imprese e finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi, quali l'installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate. Altre norme riguardano l'obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all'IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove norme.

Fondi pensione. Viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Viene rimosso anche il vincolo per i fondi negoziali, di trovare sottoscrittori solo all'interno della categoria professionale di riferimento.

Comunicazioni. Per favorire la mobilità della domanda nei mercati della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet, vengono semplificate le procedure di identificazione dei clienti per la migrazione e viene prevista la trasparenza sulle penali in caso di recesso anticipato dal contratto. L'entità della penale, inoltre, dovrà essere legata ai costi effettivamente sostenuti dall'operatore in caso di promozioni.

Poste. Per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica Amministrazione.

Energia elettrica, gas e carburanti. Allo scopo di superare le residue regolamentazioni di prezzo, viene previsto: a) per il gas naturale, l'eliminazione della 'tutela' a decorrere dal 2018 nel mercato domestico (prezzi fissati dall'Autorità per l'Energia per i consumatori che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato); b) per l'energia elettrica l'eliminazione dell'attuale perimetro di tutela (PMI e famiglie che non hanno scelto un fornitore sul mercato), sempre a decorrere dal 2018. c) per i carburanti si vieta l'introduzione in particolare da parte delle Regioni, di norme discriminatorie ad esempio a carico dei nuovi entranti. Allo scopo di consentire l'instaurarsi immediato di dinamiche concorrenziali nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas a partire dal 2018, vengono previste una serie di misure attuative con riferimento, tra l'altro, al *brand unbundling*, al contrasto della morosità, alla garanzia di buon funzionamento dei processi di *switching*, al monitoraggio dei prezzi nelle fasi precedenti e successive la fine della tutela, ecc.

Banche. Per garantire la piena mobilità della domanda vengono previste norme come: i costi delle chiamate per l'assistenza ai clienti non potranno superare le tariffe per l'ordinaria chiamata urbana; saranno introdotti strumenti di comparabilità delle offerte di servizi; un apposito sito Internet dovrà favorire il confronto tra i servizi bancari.

Avvocati. Il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, introduce l'obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta del cliente) e consente le società multiprofessionali e

Ufficio legislativo

l'ingresso di soci di capitali. viene inoltre eliminata l'esclusività della consulenza stragiudiziale, ferma restando la necessità di patrocinio da parte di un avvocato in qualsiasi grado di giudizio.

Notai. Il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza (dal distretto di Corte d'appello a tutto il territorio regionale) ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro (che era fissato per la definizione del numero e della residenza dei notai in ciascun distretto). Vengono individuati gli atti per i quali non è più richiesta l'autentica notarile e queste operazioni possono essere svolte anche da avvocati abilitati al patrocinio e muniti di copertura assicurativa pari almeno al valore del contratto. In questo modo sarà consentito anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo di valore catastale non superiore a 100 mila euro; è eliminato l'obbligo di atto notarile per la costituzione di società semplificata a responsabilità limitata; si estendono gli atti per i quali il passaggio notarile potrà essere sostituito dalla sottoscrizione digitale, utilizzando modelli contrattuali predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ingegneri. Le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati.

Farmacie. Viene eliminato il limite di titolarità di 4 licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l'ingresso di soci di capitale.

SBLOCCA ITALIA

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza dei dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

Per quanto riguarda le opere infrastrutturali vengono introdotte misure di semplificazione burocratica, per la cantierabilità delle opere, per l'aumento degli investimenti privati in infrastrutture autostradali e per la semplificazione edilizia (dal bonus per chi acquista una casa e l'affitta, alle novità per chi fraziona o accorpa un appartamento. Infine, sono state adottate misure urgenti in materia ambientale e mitigazione del dissesto idrogeologico, misure in materia di energia, per le imprese e gli enti territoriali. Fra le più significative si segnalano:

Misure per la caducazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche

si introduce la possibilità di caducazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche. Nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi, di successive articolazioni per fasi si consente al bando di gara di prevedere l'integrale caducazione della concessione stessa, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera. **Con tale disposizione non si avranno più opere senza inizio o con rinvii continui.**

Sblocca cantieri

Al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori nel 2014, sono assegnati 3,89 miliardi di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. "sblocca cantieri") per il periodo 2013-2020. Il rifinanziamento del Fondo è volto a consentire la realizzazione di interventi cantierabili entro il 31 dicembre 2014 (completamento della copertura del passante ferroviario di Torino; Asse autostradale Trieste-Venezia; Completamento del sistema idrico Basento-Bradano, settore G; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-piazza Venezia della Linea C di Roma), di interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (ulteriore lotto costruttivo dell'asse AV/AC Verona Padova; completamento asse viario Lecco-Bergamo; messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi-AV Milano Genova; quadrilatero Umbria-Marche; completamento linea 1 Metropolitana di Napoli; rifinanziamento legge 147/2013 per interventi su ponti e gallerie; messa in sicurezza dei principali svincoli della strada statale 131 in Sardegna) e di interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Altilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; adeguamento della strada statale n.372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; completamento della strada statale 291 in Sardegna; variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; collegamento stradale Masserano-Ghemme).

Concessioni autostradali

Viene introdotta la possibilità di apportare modifiche al rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali, da sottoporsi entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ampliando la durata delle medesime. Tali richieste di modifica del rapporto concessorio sono subordinate a nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

Banda ultralarga

Si prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Porti e aeroporti

Per quanto riguarda i Porti, si prevede l'**adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica**, mentre in tema di aeroporti si interviene sul regime contributivo delle indennità di volo, estende il regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio in alcuni casi, disciplina lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale.

Ambiente e mitigazione del dissesto idrogeologico

Un importante pacchetto di misure è dedicato alle problematiche ambientali e alla mitigazione del dissesto idrogeologico, che consentono di sbloccare risorse per circa 3,5 miliardi di euro. In particolare: si apportano modifiche al Codice dell'ambiente in materia di gestione delle risorse idriche volte a prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti di ambito e disciplinare l'affidamento in gestione del servizio; si prevedono interventi per l'alluvione di Genova, della Maremma e nel parmense; si interviene per facilitare le modalità di utilizzo delle risorse per la mitigazione del dissesto idrogeologico; si prevedono interventi per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, di sistemazione idraulica dei corsi di acqua e per la realizzazione di interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.

Interventi di estrema urgenza

Si qualificano come interventi di "estrema urgenza", considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. Per effetto di tale dichiarazione di semplificano le procedure e si riducono i tempi per la realizzazione degli interventi, per i quali è ammesso anche l'affidamento diretto.

Semplificazioni in materia edilizia

Il Testo unico in materia edilizia è stato modificato in più parti **con disposizioni che riguardano: la semplificazione delle procedure burocratiche riguardanti le opere interne** (ristrutturazione, divisione di alloggi esistenti e unione di quelli contigui, senza aumento delle volumetrie complessive) **per le quali è ora sufficiente la comunicazione di Inizio Lavori (CIL)** presso il Comune; la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione, in alternativa all'espropriazione, incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta; l'introduzione di una **nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga** anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e del **permesso di costruire convenzionato**; l'introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali **mutamenti della destinazione d'uso** siano urbanisticamente rilevanti; l'introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati, tra l'altro, alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive.

Agevolazioni sull'acquisto dell'inventuto

Si prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e inventuto o oggetto di ristrutturazione, e successivamente lo affitta a canone concordato.

Contratto di godimento in funzione di futura alienazione

Viene dato impulso alla tipologia contrattuale del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Il canone pagato dal locatario come acquisto funge da anticipazione del prezzo della compravendita che sarà perfezionata ad una data stabilita. Il godimento dell'immobile è immediato, la proprietà dello stesso verrà trasferita attraverso l'effettiva compravendita, scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Tali contratti sono soggetti a trascrizione, analogamente a quanto accade per il contratto preliminare di compravendita. Il mancato pagamento di canoni di godimento può determinare la risoluzione del contratto. Gli effetti della trascrizione cessano se la trascrizione del contratto di alienazione definitivo non è effettuata entro il termine previsto dallo stesso contratto di godimento.

Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono considerate attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma rientrano tra i progetti di competenza statale, sottoposti a procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA).

Cassa e depositi e prestiti

Si interviene a sostenere il potenziamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea. A tale scopo, si estende la possibilità di intervento delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), includendo, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse, le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale. Si allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria, che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale, includendo, oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, anche gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico. La CDP potrà intervenire a sostegno di opere infrastrutturali e in particolare di reti di telecomunicazione. Si amplia le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, rinviando ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la CDP la disciplina dei relativi criteri e modalità operative.

Misure per le imprese

Fra le misure riguardanti le imprese si segnala: l'istituzione di un Fondo per la patrimonializzazione delle imprese (scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato); **le misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate; la modifica della disciplina della cessione dei crediti d'impresa; l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.**

PIANO CASA

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (c.d. Piano casa)

La problematica del disagio abitativo è stata affrontata con una serie di interventi articolati che vanno dallo stanziamento di risorse per il sostegno all'accesso all'abitazione, alla vendita, al riscatto e alla manutenzione degli alloggi sociali, agli incentivi in favore dei conduttori e dei proprietari di alloggi che affittano a canone concordato, nonché con un articolato intervento per il rilancio dell'edilizia residenziale sociale con il coinvolgimento di soggetti privati. Altresì sono state previste specifiche misure in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici e ulteriori

misure agevolative per la realizzazione dell'evento Expo 2015. In particolare, il Piano Casa è articolato su due direttrici prioritarie di intervento: 1) sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione attraverso il rifinanziamento del Fondo affitti e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli nonché con la riduzione della cedolare secca, e altre misure fiscali, per contratti a canone concordato dal 15 al 10 per cento per il quadriennio 2014-2017; 2) programma di recupero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e forme di incentivazione e semplificazioni procedurali edilizie e urbanistiche a favore dell'Edilizia Residenziale Sociale.

COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA E PUGLIA

decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche

Al fine di consentire il completamento di opere pubbliche nelle Regioni Campania e Puglia (vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, viabilità dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda, gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma, nonché dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo), sono stati prorogati i commissariamenti in atto.

TERREMOTO EMILIA ROMAGNA

decreto-legge 12 maggio 2014, n.74, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014 n. 93, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali

Autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione a seguito del terremoto del maggio 2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013. Integra il Fondo per le emergenze nazionali con le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali.

BONIFICA SITI INQUINATI

decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, recante disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali

Si pone l'obiettivo di meglio specificare gli ambiti di applicazione e coperture di norme già emanate o che entreranno in vigore contestualmente al decreto legge stesso.

RIFORMA CODICE APPALTI

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

ATTO CAMERA 3194 (approvato dal Senato)

Il recepimento della nuova normativa europea costituisce un'importante occasione per rivedere e razionalizzare la materia degli appalti nel suo complesso, al fine di creare un sistema più snello, trasparente ed efficace, necessario per garantire la certezza giuridica nel settore e assicurare un'effettiva concorrenza e condizioni di parità tra gli operatori economici. Viene previsto che il Governo proceda allo svolgimento delle consultazioni con le principali

categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, al fine di acquisire le informazioni ed i dati necessari per redigere un testo normativo il più possibile rispondente alle diverse esigenze e pervenire a soluzioni quanto più possibile condivise, innovando il modo di operare della pubblica amministrazione nel settore.

COMMISSIONE DI INCHIESTA SUGLI APPALTI PUBBLICI E SUI FENOMENI DI CORRUZIONE E COLLUSIONE CORRELATI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

ATTO SENATO 1881

L'obiettivo principale della Commissione, composta da venti senatori e venti deputati è quello di analizzare il settore degli appalti pubblici e il fenomeno della corruzione ad esso correlato. Il compito sarà quello di **approfondire le ragioni che hanno portato nel corso degli ultimi anni al malfunzionamento dell'attuale disciplina degli appalti e, soprattutto, a comprendere quali correttivi possano essere apportati a livello normativo per rendere più trasparenti gli appalti, per contrastare più efficacemente la corruzione e la collusione e per supportare al meglio il lavoro dell'ANAC. Saranno previsti gruppi di lavoro sulle varie tematiche affrontate dalla Commissione.**

RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

ATTO SENATO 1638 (approvato dalla Camera)

Interviene su numerosi aspetti della vigente legislazione in materia di circolazione stradale, proponendone una revisione e un riordino complessivi. Gli obiettivi della delega sono: sicurezza stradale, efficienza, semplificazione delle procedure, adeguatezza delle sanzioni, rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utilizzatori di ciclomotore e motociclo.

INTRODUZIONE DELL'OMICIDIO STRADALE E REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Modifiche al codice penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali

ATTO CAMERA 3169 (approvato dal Senato)

Inserisce due nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, relative rispettivamente all'ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Le pene si applicano a chiunque si pone alla guida di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope causando la morte di una persona o una lesione personale dalla quale derivi una malattia. Aumento di pena previsto nel caso che il conducente si dia alla fuga. Altra novità riguarda la revoca della patente che non se ne può conseguire una nuova prima di trent'anni se l'interessato guidava in stato di ebbrezza o si sia dato alla fuga. Altresì le pene si applicano a chiunque si pone alla guida di un veicolo superando la velocità consentita causando la morte di una persona o una lesione personale dalla quale derivi una malattia.

COLLEGATO AMBIENTALE (GREEN ECONOMY)

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)

ATTO SENATO 1676 (approvato dalla Camera)

Il disegno di legge (collegato alla legge di stabilità per il 2014) contiene significative misure in materia di protezione della natura e lo sviluppo sostenibile, di procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario, di energia, di

Ufficio legislativo

acquisti verdi, di gestione dei rifiuti, di difesa del suolo, di risorse idriche e di capitale naturale e contabilità ambientale. Viene modificato principalmente il Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). Punti principali del provvedimento: protezione della natura e della fauna e strategia dello sviluppo sostenibile; semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione; valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, di gassificazione e di liquefazione; dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private; sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas; «green public procurement» (*appalti verdi*); accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali «post consumo»; incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; pulizia dei fondali marini e utilizzazione delle terre e rocce da scavo; attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti; raccolta e trattamento dei rifiuti di rame; misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio e riduzione della quantità dei rifiuti non riciclati; imballaggi, rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare; immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico; tariffa sociale del servizio idrico integrato; istituzione delle "Oil free zone", quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili; delega in materia di inquinamento acustico.

DELITTI CONTRO L'AMBIENTE (ECOREATI)

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Legge 22 maggio 2015 n. 68

Il testo conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006) ma aggiunge - con un nuovo Titolo VI-bis del codice penale - ulteriori fattispecie, aventi natura di delitto, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente. Definito il danno ambientale in termini di deterioramento significativo e misurabile di risorse naturali. Prevista anche una speciale aggravante legata ai reati che vengono commessi dalla criminalità organizzata (ecomafie) e congrui sconti di pena per coloro che si sono macchiati del delitto, ma cooperano per evitare che le conseguenze della condotta vengano portate a effetti ulteriori, o che, in particolare, agiscono per cercare di bonificare e mettere in sicurezza le aree e gli ambienti che sono stati inquinati. Inserite nuove disposizioni che rendono più severa la disciplina sanzionatoria della legge 150/1992, recante Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di natura contravvenzionale e amministrativa.

FINANZA LOCALE (SALVA ROMA-TER)

*decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 2 marzo 2014 n. 68, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (cd **Salva Roma ter**)*

E' la reiterazione parziale del decreto legge n. 126 del 2013 (cd Salva Roma, ritirato il 27 dicembre 2013 dal Governo Letta) e del decreto legge n. 151 del 2013 (cd Salva Roma-bis, ritirato il 6 febbraio 2014 dal Governo Renzi). Con questo provvedimento si apportano, inoltre, alcune correzioni alla legge di stabilità 2014 e al TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) con lo scopo di facilitare e promuovere il processo di risanamento della finanza locale, garantire l'equilibrio di bilancio, a partire da un tema fortemente dibattuto in questa legislatura come la tassazione sugli immobili. In particolare, vi sono alcune importanti modifiche di carattere fiscale riguardanti: la **Tasi** (i Comuni potranno aumentare le aliquote fino allo 0,8 per mille), l'abrogazione solo parziale della Web tax (essa viene mantenuta per la tracciabilità dei pagamenti per i servizi online), la rottamazione delle cartelle esattoriali (sarà possibile fino al 31 marzo 2014 aderire all'estinzione agevolata delle somme iscritte a ruolo entro il 31 ottobre 2013). Infine, si interviene da un lato sulla riduzione della spesa corrente degli enti locali e dall'altro si mantiene e si rilancia la spesa in conto capitale, e si rimodulano i tempi e le procedure per i bilanci comunali, così come per gli appalti nell'edilizia scolastica.

IMU E TASI

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La legge di stabilità prevede un limite massimo all'ammontare della TASI e dell'IMU, che in particolare non può complessivamente avere un'aliquota superiore al 10,6 per mille. Il citato decreto legge n. 16 del 2014 ha incrementato tale limite dello 0,8 per cento. Con una serie di successivi provvedimenti sono state approvate misure applicative e modificative di tali imposte.

decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014 (confluito nel decreto legge n. 66/2014 (vedi supra)

Si istituisce un regime derogatorio per il 2014 per il versamento della prima rata TASI per i comuni che non hanno assunto una aliquota dopo il 23 maggio.

decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario (confluito nella legge di stabilità 2015)

Prevede uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU, per l'anno 2014, relativa ai terreni agricoli montani. Reca il rifinanziamento per il 2014 del Fondo per le emergenze nazionali. Prevista un'autorizzazione straordinaria di spesa per far fronte al pagamento delle supplenze brevi del personale docente e ATA relative al 2014.

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. Il decreto-legge n. 192 del 2014 ha prorogato al 2016 l'imposta municipale secondaria.

IMU TERRENI AGRICOLI

decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 34, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale

Il decreto legge stabilisce, a decorrere dall'anno 2015, i nuovi criteri di esenzione per l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, al fine di risolvere alcune criticità emerse a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 28 novembre 2014. Per i contribuenti tenuti al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014, il termine per il pagamento è fissato al 10 febbraio 2015. In particolare, a decorrere dal 2015, l'esenzione dall'IMU si applica: ai terreni agricoli e a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'Istat; ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori; ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT. **I nuovi criteri introdotti hanno ampliato, rispetto alla normativa previgente, il novero dei comuni in cui i terreni agricoli sono da considerarsi esenti dal pagamento dell'IMU, che aumentano da 1.498 a 3.456, mentre per i comuni parzialmente esenti si arriva a 655 unità. A questi si aggiungono 1624 comuni di "collina svantaggiata" dove i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali potranno beneficiare di una detrazione di 200 euro**

Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

ATTO CAMERA 2343 (esame congiunto con A.C. 2256 - Zanda - approvato dal Senato)

Contiene norme analoghe al disegno di legge approvato dal Senato a prima firma sen. Zanda (A.S. 1322) che contiene le disposizioni approvate dalla Commissione Bilancio del Senato al decreto legge n. 151/2013 Salva Roma-bis poi dichiarati improponibili. Riguardano: la funzionalità di regioni ed enti locali, il trasporto pubblico locale, gli interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, il funzionamento delle aziende sanitarie, il trasferimento di beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali al patrimonio degli enti territoriali, l'economia della Sardegna, i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative.

ENTI TERRITORIALI

decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Il provvedimento accoglie molte proposte degli enti territoriali, nate durante la discussione e successivamente all'approvazione della legge di stabilità 2015, che consentiranno, in particolare ai Comuni, di organizzare e **gestire la propria attività amministrativa in un quadro di maggiori certezze finanziarie e normative**. Il decreto legge persegue i seguenti obiettivi prioritari:

Il provvedimento recepisce:

- l'intesa sancita nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 19 febbraio scorso: i comuni hanno espresso un giudizio positivo sottolineando che il provvedimento segna un salto di qualità nell'attenzione del Governo verso i comuni e consente il miglioramento del quadro normativo e finanziario entro cui i comuni sono chiamati ad operare; sulle questioni rimaste fuori dal provvedimento, tuttavia, gli enti locali hanno auspicato la prosecuzione del dialogo e del metodo utilizzato per arrivare nei prossimi mesi al superamento effettivo del patto di stabilità, all'adeguamento delle risorse proprie per le Città Metropolitane e all'impostazione della nuova "Local tax";
- l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio e, con un emendamento del Governo, l'intesa Stato-Regioni su misure urgenti per la razionalizzazione e l'efficientamento del Servizio sanitario.

Oltre al recepimento delle intese, il testo licenziato dal Governo persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- programmare l'attività finanziaria per l'anno in corso e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio per l'anno 2015;
- prevedere l'attribuzione di spazi finanziari e l'anticipazione di risorse in favore degli enti locali in attesa della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte locali, nonché l'assegnazione di ulteriori risorse ai comuni, anche al fine di consentire spese per specifiche finalità, come la bonifica dell'amianto dagli edifici scolastici e del territorio;
- consentire a città metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui e la rimodulazione dei piani pluriennali di equilibrio;
- specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali come da accordi;
- proseguire negli interventi di pagamento dei debiti pregressi di regioni ed enti locali maturati nei confronti delle imprese;
- affrontare e risolvere le problematiche relative al personale delle province in esubero e non essenziale per l'espletamento delle funzioni fondamentali e per superare il blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni pubbliche proprio per consentire una più agevole collocazione del personale delle province e garantire i servizi comunali;
- proseguire negli interventi in favore delle aree territoriali colpite da eventi sismici nel 2009 (Abruzzo), nel 2012 (Emilia-Romagna e Lombardia), da eventi alluvionali nel 2013 (Sardegna) e la recente tromba d'aria (Veneto);
- prorogare al 30 settembre l'entrata in vigore della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2015 a copertura delle misure di "reverse charge", che prevede l'incremento delle accise sui carburanti;
- favorire il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e l'avvio della carta d'identità elettronica;
- prevedere misure finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile;
- favorire il rafforzamento dei servizi per l'impiego.

Il lavoro della Commissione in Senato in accordo con il Governo ha implementato e modificato significativamente il testo originario.

In primo luogo coprendo una sostanziale mancanza di norme sulle province e città metropolitane prevedendo, in parallelo lo spostamento della data per l'approvazione dei bilanci al 30 settembre come concordato in Conferenza Stato Città. Preso atto del processo ancora in atto di trasformazione delle province, dei ritardi delle leggi regionali che devono definire le funzioni e dell'avvio di un nuovo ente come le Città metropolitane si è definito il 2015 come un anno straordinario, di transizione; per consentire l'approvazione di bilanci in pareggio sono necessarie misure di assoluta straordinarietà come la redazione del bilancio solo per l'anno 2015 e non la redazione del bilancio pluriennale.

Infine, è stato previsto che le Regioni trasferiscano alle province le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali, qualora entro il 30 ottobre non abbiano provveduto al riordino delle funzioni, come previsto dall'accordo Stato-Regioni sancito in sede di Conferenza unificata.

Inoltre, sono state inserite le seguenti novità:

- la possibilità di usare l'avanzo destinato già in fase di bilancio di previsione;
- la riduzione delle sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2014 dal 3 per cento al 2 per cento, che significa liberare risorse per circa 60 milioni di euro;

Ufficio legislativo

- l'eliminazione dell'obbligo di versare allo stato il 10 per cento dei ricavi dalle vendite immobiliari, in analogia a quanto previsto per i comuni;
- la possibilità per gli enti in dissesto di prevedere il piano di rientro in quattro anni in luogo dei precedenti tre anni.

COMPETITIVITA' SETTORE AGRICOLO

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla legge di stabilità 2014)

ATTO CAMERA 3119 (approvato dal Senato)

Punti principali del provvedimento:

- **Semplificazione e sicurezza agroalimentare.** Controlli attraverso l'istituzione del Registro unico dei controlli per le imprese agricole; interdizione dall'esercizio della professione per chi contraffa o altera indicazioni geografiche tipiche o denominazioni d'origine; riduzione di termini per i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole; delega al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura; affiancamento tra anziani agricoltori o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanili in agricoltura; sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
- **Razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.** Delega al governo per il riordino e la riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Mipaaf, e riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori; istituzione presso ISMEA della Banca delle terre agricole;
- **Competitività.** Interventi finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare; agevolazione sulla partecipazione ai programmi di aiuto europeo e sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica.

RILANCIO SETTORI AGRICOLI IN CRISI

decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015 n. 91, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

Il decreto legge contiene misure di:

- rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato;
- superamento del regime delle **quote latte** e rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari;
- riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo;
- recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario;
- accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali (*Xylella fastidiosa*);
- razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Approvato definitivamente

Il provvedimento prevede la promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo dell'impresa agricola che fornisce servizi socio-sanitari, educativi e l'inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali.

Si tratta di attività svolte dall'imprenditore agricolo, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali. In particolare, attività dirette **all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati** (non avere un impiego retribuito da almeno sei mesi; avere un'età compresa tra i 15 ed i 24 anni; non possedere un diploma di scuola superiore o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver un impiego regolarmente retribuito; aver superato i 50 anni d'età; essere un adulto che vive solo con persone a carico; essere occupato in professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media; appartenere ad una minoranza etnica).

Nelle attività di agricoltura sociale rientrano **le attività dirette alle prestazioni e servizi** che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

Le attività di agricoltura sociale possano essere svolte anche dalle **cooperative sociali** disciplinate purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo.

Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte **in associazione** con: le cooperative, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati prescrivono che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e che gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre piani territoriali di sostegno a tali attività.

Si prevede, che le regioni e le province autonome adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il **riconoscimento degli operatori** dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio.

Possono essere riconosciute **organizzazioni di produttori (OP)** per prodotti dell'agricoltura sociale.

Sono previsti **interventi di sostegno all'agricoltura sociale**, quali la facoltà:

- a) per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
- b) per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche;
- c) per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
- d) per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Si prevede inoltre che nei piani regionali di sviluppo rurale le regioni possano promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.

E' istituito l'**Osservatorio sull'agricoltura sociale** presso il Mipaaf, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni:

- a) definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumenti di assistenza e di formazione);
- b) monitorare lo sviluppo delle stesse attività;
- c) valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale;
- d) predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale;
- e) definire azioni di comunicazione territoriale.

L'Osservatorio è composto da: **5** rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente, dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); **5** rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; **2** rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; **2** rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; **2**

rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; **2** rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; **2** rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

BIODIVERSITÀ

ATTO SENATO 1728

la legge stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica. L'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria. Sono inseriti di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali o dai libri genealogici e i registri anagrafici. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale.

E' istituita **la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare**, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma (corredo genetico) *ex situ*, nonché dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.

E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali **il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare**. Gli enti pubblici di ricerca devono comunicare al Portale i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse.

E' demandato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome, per quanto di rispettiva competenza, il compito di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare **la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio**. Inoltre, è rimessa, alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli **agricoltori custodi**, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica.

Sono definite **le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo** e delle **«Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario»**. L'aggiornamento dei due strumenti è finalizzato a tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

Il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare è istituito presso il MIPAAF. Il Comitato individua gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo.

Si interviene sul Codice della proprietà industriale, al fine di esplicitare che **non sono oggetto di brevetto** le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

E' istituito, a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del MIPAAF, **il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare**.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome possono promuovere **l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare**: esse sono da intendersi come gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

E' prevista **l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno**.

Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per **il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare**, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

ESTERI E DIFESA**PROROGA MISSIONI INTERNAZIONALI E RINNOVO COMITES**

decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2014 n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero

Proroga per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione e alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo previsti programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile, alla riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra, nonché alla tutela e promozione dei diritti dei minori, degli anziani e per progetti di carattere sanitario con particolare riguardo all'emergenza dovuta alla diffusione del virus Ebola in alcuni Paesi africani. Prevede inoltre norme per il rinnovo, già più volte differito dai precedenti decreti legge, mediante elezione dei Comitati degli italiani all'estero (Comites).

decreto-legge 18 novembre 2014, n.168, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica

Il decreto legge è confluito nella legge di stabilità 2015.

Le votazioni per l'elezione dei componenti dei comitati degli italiani all'estero (COMITES), già indette per il 19 dicembre 2014, vengono ulteriormente rinviate al 17 aprile 2015. Differisce al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'art. 6, c. 1, del d.lgs. n. 121 del 2013, noto come "Correttivo armi", scaduto il 5 novembre scorso, entro il quale i soggetti interessati avrebbero dovuto sottoporre alla verifica del Banco nazionale di prova, le armi ad uso scenico, destinate ad essere utilizzate nelle produzioni cinematografiche, nonché le armi ad aria compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto *paintball*).

DIFESA - PARAMETRI FISICI PER CONCORSI

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Legge 12 gennaio 2015, n. 2

Sostituisce l'attuale requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e di polizia con un diverso parametro che tenga in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio.

OPERAZIONE MILITARE EUNAVFOR MED

decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED

Ufficio legislativo

Il decreto legge assicura la partecipazione del personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata EUNavfor Med per il periodo dal 27 giugno al 30 settembre 2015 autorizzando la spesa per il suddetto periodo. Vengono altresì richiamate le disposizioni da applicare in materia di personale, penale e contabile.

BANDA LARGA E ULTRALARGA E CRESCITA DIGITALE

Il 3 marzo 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato il **Piano Strategico per la banda ultralarga e il Piano per la crescita digitale** al fine di definire una strategia combinata di tutti gli attori in gioco per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda europea 2020. L'Italia nel 2014 risultava ancora il Paese con la minor copertura di reti digitali di nuova generazione (NGA) in Europa, sotto la media europea di oltre 40 punti percentuali per l'accesso a più di 30 Mbps (Megabyte per secondo), un 20% di copertura, contro il 62% europeo; con la prospettiva di giungere solo nel 2016 al 60% di copertura a 30 Mbps e in assenza di piani di operatori privati per avviare la copertura estensiva a 100 Mbps. Da qui, la necessità di recuperare il gap e raggiungere l'obiettivo strategico di massimizzare la copertura entro il 2020 da un punto di vista infrastrutturale, raggiungendo come minimo gli obiettivi definiti per il secondo pilastro dell'Agenda Digitale Europea - cioè Internet in ultrabroadband ad almeno 100 Mbps per almeno il 50% della popolazione come utente, con un 100% dei cittadini che abbiano la copertura a 30 Mbps - ma dandosi come obiettivo del piano il raggiungimento dei 100 Mbps fino all'85% dei cittadini. Parallelamente alla creazione delle infrastrutture digitali, attraverso la Strategia per la Crescita Digitale, il Governo intende stimolare la creazione e l'offerta di servizi che ne rendano appetibile l'utilizzo e la sottoscrizione di abbonamenti in ultrabroadband.

Il Piano strategico per la banda ultralarga rappresenta un serio piano di infrastrutturazione tecnologica per ottimizzare la penetrazione dei servizi *broadband* e restare allineati alle principali economie, assicurando la competitività delle aziende, la continuità operativa dei servizi essenziali e l'offerta di servizi sempre più evoluti al fine di poter fronteggiare le sfide dell'innovazione idonea a permettere sempre più elevate prestazioni. **L'articolazione del Piano Strategico per la banda ultralarga prevede la suddivisione del Paese in 94 mila sottoaree omogenee**, classificate a loro volta in quattro gruppi o *cluster*; il *Cluster A* include le principali quindici città del Paese, e presentando il miglior rapporto costi-benefici naturalmente rappresenta il gruppo più interessante per gli investitori privati; per questo cluster, l'obiettivo è portare la velocità della rete da 30 a 100 megabit per secondo (Mbit/s); per il *Cluster B*, che include oltre mille comuni italiani, si prevede un accesso a 30 Mbit/s e, grazie ad un esiguo intervento pubblico, un potenziale *upgrade* a 100 Mbit/s; i *Cluster C*, che include oltre 2600 comuni in aree marginali, attualmente a fallimento di mercato, in cui realizzare reti a 30 Mbit/s anche con intervento pubblico; infine, il *Cluster D*, che include oltre 4mila comuni, in aree a totale fallimento di mercato, in cui è attuabile il solo intervento pubblico.

RIFORMA RAI

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

Approvato dal Senato - ATTO CAMERA

Il disegno di legge ha lo scopo di riformare il servizio pubblico radiotelevisivo mettendo la Rai nelle migliori condizioni per "informare, educare, divertire". **I punti principali sono: il rinnovo della governance, la riforma del canone, il contratto di servizio e la scadenza della concessione.** Contiene inoltre modifiche alla legge Gasparri (legge n. 112/2004). In merito alla nuova *governance* della Rai, si prevede la **riduzione dei membri del Consiglio di amministrazione da nove a sette**, dei quali due vengono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato, con voto limitato ad uno; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione. **Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente**, eliminando la previsione vigente che subordinava l'efficacia della nomina al parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza. Il parere favorevole di tale Commissione è invece necessario nel caso in cui l'assemblea deliberi la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione. Quanto ai **poteri del Consiglio di amministrazione**, si prevede che esso, oltre ai compiti attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approvi il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro. Su

Ufficio legislativo

proposta dell'assemblea, **il Consiglio di amministrazione nomina poi l'amministratore delegato, figura che** sostituisce il direttore generale e **risponde della gestione aziendale**. Non può essere un dipendente della RAI, dura in carica tre anni e ha tra i suoi compiti quello di assicurare coerenza nella programmazione con la linea editoriale; firmare atti e contratti; provvedere alla gestione del personale; proporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aventi carattere strategico; attuare il piano industriale, i piani del personale e di ristrutturazione, nonché specifici progetti approvati dal Consiglio di amministrazione. In relazione alla disciplina dei contratti per lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, viene **potenziato il ruolo del Consiglio dei ministri, prevedendo che esso deliberi anche appositi indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale; la durata dei contratti di servizio è inoltre prolungata da tre a cinque anni**. Ulteriori modifiche sono finalizzate a riordinare le norme relative alle sedi locali RAI, con particolare riferimento a quelle che svolgono il servizio pubblico nei territori ove sono presenti minoranze linguistiche, in coerenza con gli indirizzi recentemente assunti in materia.

CYBERBULLISMO

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

ATTO CAMERA 3139 (approvato dal Senato)

Contiene diverse misure tra le quali:

- 1) la rimozione di contenuti offensivi dalla rete e dai social entro le dodici ore successive alla segnalazione, previa segnalazione, da parte del minore ultraquattordicenne, nonché di un genitore;
- 2) la previsione di un tavolo tecnico coordinato dal Miur per la prevenzione e il contrasto del fenomeno;
- 3) emanazione da parte del Miur di linee di orientamento che includono la previsione di corsi di formazione specifici per personale scolastico al fine di poter attuare azioni preventive nonché di sostegno e rieducazione del minore coinvolto.

Include, inoltre, lo stanziamento di idonee risorse alla formazione del personale specializzato di polizia postale e introduce, infine, la convocazione da parte del Questore del minore ultraquattordicenne che ha commesso atti di cyberbullismo nei confronti di altro minore, congiuntamente al genitore, ai fini dell'applicazione della procedura dell'ammonimento, che cessa i suoi effetti al compimento della maggiore età.

TOSSICODIPENDENZE

decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale

Il decreto-legge prevede che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, siano raggruppate in cinque tabelle: le prime quattro (I, II, III e IV) riguardano le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale, mentre la quinta comprende i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario.

Le altre novelle sono intese a completare il ripristino della disciplina vigente alla data di pubblicazione della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. Una delle conseguenze era stata il venir meno dell'intera disciplina amministrativa che regolava anche la detenzione e la dispensazione dei farmaci a base di stupefacenti e, soprattutto, quelli utilizzati per la terapia del dolore.

Il decreto legge prevede inoltre un intervento urgente sui farmaci da utilizzare "*off label*" semplificando le procedure per l'utilizzazione a carico del SSN di farmaci meno onerosi, aventi una efficacia terapeutica equivalente a quella di altri farmaci, più costosi, per cui vi è l'autorizzazione dell'AIFA. Per tale via potranno essere avviate anche d'ufficio le sperimentazioni su tali farmaci ogni qualvolta sussista un interesse pubblico al loro utilizzo.

CHIUSURA OPG

decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014 n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Il decreto-legge posticipa la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al **31 marzo 2015** il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e prevede che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale.

AUTISMO

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie

Approvato definitivamente

Il provvedimento prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. In particolare, si prevede che:

- a) l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico** in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;
- b) l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza** con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Ufficio legislativo

Per la realizzazione delle finalità indicate le regioni garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e possono individuare centri di coordinamento di tali servizi nonché stabilire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori e adulti affetti da tale disturbo verificandone l'evoluzione.

VARIE**PARLAMENTO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Legge 30 maggio 2014 n. 82

Viene istituita una **Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro**, con il compito di accertare sia nuovi elementi che possano integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni d'inchiesta sul tema, sia eventuali responsabilità riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni, ovvero a persone ad essi appartenenti.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Viene istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle **cause del disastro della nave Moby Prince** dove il 10 aprile del 1991 nel porto di Livorno 140 persone persero la vita a seguito della collisione tra il traghetto passeggeri Moby Prince e una petroliera.

ELECTION DAY

decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2015 n. 59, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

Consente lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali in un'unica data (*election day*), nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica, individuata nel 31 maggio, prima domenica utile per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

In quella data si svolgeranno le elezioni regionali per il rinnovo dei presidenti e dei consigli a statuto ordinario (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia) e le elezioni amministrative nelle 15 regioni a statuto ordinario (515 comuni).

MILLEPROROGHE

decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Il decreto-legge reca interventi diversi per la proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Le principali proroghe riguardano:

pubblica amministrazione (**contratto precari Province**); giustizia amministrativa; sviluppo economico; ministero dell'interno; beni culturali; istruzione, sanità; infrastrutture e trasporti; ambiente; economica e finanziaria; interventi emergenziali; regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche; federazioni sportive nazionali e contratti di affidamento di servizi. Tra le principali modifiche apportate: **proroga 4 mesi sfratti, proroga cassa integrazione, rateazione bis Equitalia, "minimi" IVA al 5%, rideterminazione aliquota contributiva per i lavoratori autonomi titolari di PARTITA IVA, incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia cd "cervelli in fuga"**.